

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

338° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 5
2 ^a - Giustizia	» 13
6 ^a - Finanze e tesoro	» 20
7 ^a - Istruzione	» 29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 35
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 37
10 ^a - Industria	» 41
11 ^a - Lavoro	» 51
12 ^a - Igiene e sanità	» 55
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 125

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 132
Mafia	» 134
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 136
Sul ciclo dei rifiuti	» 137

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 142
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 145
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 146

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 154
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA
COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 25, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonchè dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia

(R135, 000, C21ª, 0067º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 maggio 1998, nel corso della quale sono stati ascoltati il dottor Vincenzo Scotti e il dottor Riccardo Triglia, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE, CALLEGARO, RUSSO, PASTORE, VALENTINO ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè nei confronti dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia.

Il senatore Callegaro è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

(R135, 000, C21^a, 0033^o)

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Riccardo De Corato, nei confronti del quale è pendente presso il Tribunale di Milano un procedimento civile, ha comunicato di aver aderito alla richiesta di conciliare la lite proposta dall'avvocato Fabio Massimo Nicosia, dal quale è stato citato in giudizio.

La Giunta prende atto che non vi è più luogo per una deliberazione parlamentare ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

281^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Barberi e Testa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A007, 000, C01^a, 0105^o)

Il PRESIDENTE informa di aver ricevuto, da parte della Confartigianato, una missiva critica nei confronti di un parere contrario reso dalla Sottocommissione in relazione a due disegni di legge concernenti la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna. Nel condividere il parere contrario, motivato con riferimento alla violazione delle competenze regionali, invita la Sottocommissione ad insistere in tale indirizzo ed a contrastare normative di settore eccessivamente dettagliate, che si pongono in contrasto con una generale politica di semplificazione, decentramento e liberalizzazione.

Il senatore ANDREOLLI, nell'esprimere soddisfazione per le considerazioni del Presidente, assicura che nell'ambito della Sottocommissione l'indicata tendenza riceve un largo consenso.

IN SEDE REFERENTE

(3312) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1110) *COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(3000) *MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(3273) *PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, secondo la quale il disegno di legge del Governo mira a rafforzare gli organici del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco: attualmente si tratta di circa 31.000 unità, che vengono incrementate di ulteriori 700, particolarmente nell'ambito del personale dirigente e medico. Si sofferma quindi sulla possibilità di inserire in via permanente una parte dei giovani che hanno svolto il servizio militare nel Corpo stesso, previo accertamento dei requisiti necessari e la frequenza di un corso di addestramento. Tale misura elimina, tra l'altro una ingiustificata disparità di trattamento tuttora vigente. Provvidenze per i vigili volontari sono previste anche dalle iniziative parlamentari dei senatori Costa ed altri e del senatore Manfredi, rispettivamente n. 1110 e 3000. Il disegno di legge n. 3312 dispone poi in materia di alloggi di servizio, promuovendo un'opportuna uniformità di disciplina rispetto al personale della Polizia e dell'arma dei Carabinieri. All'articolo 8 si prevede la possibilità che le regioni e gli enti locali procedano all'acquisto di mezzi e strumenti operativi da assegnare in uso gratuito ai distaccamenti volontari. Passando poi ad esaminare il disegno di legge n. 3273 dei senatori Pieroni ed altri, osserva che esso prevede un ordinamento complessivo del Corpo, nell'ambito del quale non trova difficoltà ad essere inquadrata la disciplina più limitata prevista dall'iniziativa del Governo. È tuttavia disposta a delega legislativa sul reclutamento e l'impiego del personale volontario. Il disegno di legge stesso può comunque essere esaminato congiuntamente per le parti più strettamente connesse.

Il senatore ANDREOLLI chiede se il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia oggetto di misure di decentramento in base alle norme legislative recentemente approvate. La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO e il PRESIDENTE rilevano che tale operazione non è prevista in base alla legge n. 59 del 1997.

Il senatore SPERONI lamenta che, secondo le previsioni del disegno di legge del Governo, rimane invariata l'organizzazione centralizzata del Corpo.

Risponde il sottosegretario BARBERI facendo presente che soltanto nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano vi è una elevata presenza di vigili del fuoco volontari, secondo un costume diffuso in tutta Europa ed anche in altri paesi, con una più ridotta consistenza del personale di ruolo. Al di fuori di questa area si avverte dunque una forte carenza di vigili del fuoco volontari, anche tenuto conto dei numerosi giovani che prestano il servizio militare nel Corpo. Anche nel dopoguerra la situazione era diversa; si tratta ora quindi di ristabilire un equilibrio e potenziare un presenza più capillare sul territorio. In attesa di rovesciare tale tendenza è indispensabile contare in modo fondamentale sul Corpo nazionale per fronteggiare tutte le emergenze di protezione civile. Considerata questa situazione non ha senso attuare una regionalizzazione che creerebbe inevitabili difficoltà operative, mentre dopo l'atteso potenziamento della quota di volontari si potrebbe in futuro pervenire all'auspicato decentramento. Egli ricorda che in questa fase è in discussione l'intero assetto della protezione civile ed in quest'ambito potrà

trovare collocazione anche la riorganizzazione del Corpo. Al momento è del tutto carente un'attività di prevenzione e di studio preventivo delle emergenze, situazione che determina un grande affanno quando queste purtroppo intervengono. I vigili del fuoco sono gli unici a disporre delle necessarie strutture di vigilanza e di monitoraggio continuo. Si sofferma infine sulle misure contenute nel disegno di legge del Governo, destinate a potenziare le capacità operative del Corpo, anche attraverso la previsione di un fondo di riserva, idoneo a consentire una maggior elasticità di impiego. Da ultimo fa presente che alcuni degli aspetti affrontati nelle iniziative parlamentari sono considerati nell'ambito di un regolamento in via di predisposizione.

Il senatore SCHIFANI, dichiaratosi insoddisfatto delle considerazioni del Sottosegretario, insiste per una riorganizzazione su base regionale del Corpo, affidando allo Stato un mero potere di coordinamento nonchè la capacità di spostare le forze dove le emergenze impongono. I recenti grandi incendi boschivi hanno messo in luce uno scollamento preoccupante tra le regioni, gli enti locali e i vigili del fuoco, i quali spesso non conoscono il territorio sul quale sono chiamati ad operare e non sono quindi in grado di intervenire efficacemente. Auspica pertanto una maggior sinergia con le regioni e gli enti locali stessi.

Il senatore SPERONI concorda con il Sottosegretario sull'opportunità di spegnere gli incendi operando innanzitutto da terra, e non dall'aria. I vigili del fuoco non dispongono tuttavia di mezzi adeguati, ma solo di elicotteri. A suo avviso la regionalizzazione del Corpo non dovrebbe impedire il soccorso reciproco tra le varie aree del paese, come del resto accade anche negli Stati confederali. Conclude ravvisando l'esigenza di una adeguata dotazione aerea.

Il senatore ANDREOLLI sostiene che le comunità locali possono svolgere un'azione preziosa sviluppando il settore del volontariato. Occorre sperimentare soluzioni innovative in questo campo e promuovere un salto culturale, perchè un Corpo nazionale da solo non è sufficiente a fronteggiare tutte le emergenze di protezione civile.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene che, in ogni caso, un coordinamento nazionale è indispensabile per rendere più efficace l'impiego di una struttura di protezione civile.

Si conviene infine, su proposta del PRESIDENTE, di fissare per mercoledì 15 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 3312, che viene assunto come testo base: il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(2425) *Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo*

(203) *SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo*

(554) *BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Il presidente VILLONE avverte che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dell'articolo 15, proposto dal relatore, e sui relativi subemendamenti. Si può pertanto procedere alla conclusione dell'esame.

Il senatore TABLADINI illustra quindi i propri subemendamenti, soffermandosi in particolare sul 15.100/2, nel quale è previsto l'allestimento di separate strutture di accoglienza. Sostiene inoltre che occorre evitare che la disciplina dell'asilo venga utilizzata per politiche migratorie camuffate.

Il relatore GUERZONI, premesso che le persone richiedenti asilo sono sottoposte a un regime di sorveglianza in attesa dell'esito della domanda, si dichiara tuttavia disponibile a precisare ulteriormente tale circostanza, come indicato nei subemendamenti 15.100/3 e 15.100/4. Quanto al 15.100/2, a suo avviso è possibile accoglierlo, una volta acquisita una positiva valutazione del Governo sotto il profilo tecnico. I subemendamenti 15.100/5, 15.100/6, 15.100/7, di contenuto identico, risolvono un problema reale, e vanno pertanto accolti. Considera ragionevole, infine, la proposta di aggiungere il comma 4-*bis*, contenuta nel subemendamento 15.100/8.

Il sottosegretario TESTA precisa nuovamente che i richiedenti asilo sono sottoposti a un regime di sorveglianza che ne limita la libertà di movimento: considera pertanto ripetitivo, anche se non contraddittorio, introdurre disposizioni specifiche come quelle proposte da alcuni subemendamenti. Tuttavia si rimette alla valutazione della Commissione, avvertendo che il subemendamento 15.100/2 determinerebbe inevitabili difficoltà operative. Si rimette alla Commissione anche sui subemendamenti 15.100/5, 15.100/6, 15.100/7, nonché sul subemendamento 15.100/8.

Il senatore TABLADINI, in una dichiarazione di voto favorevole sui propri subemendamenti, ribadisce che il regime di sorveglianza non è affatto rilevabile univocamente dal testo in esame e occorre pertanto introdurre apposite disposizioni. Quanto alle modalità del ricovero temporaneo, è senz'altro opportuno precisare la separazione fisica dei richiedenti asilo dagli immigrati per ragioni diverse.

Si procede alle votazioni.

Con distinte votazioni sono approvati tutti i subemendamenti all'emendamento 15.100 e infine lo stesso emendamento sostitutivo dell'articolo 15 nel testo risultante dalle modifiche già accolte.

Il RELATORE presenta quindi l'emendamento 19.1, conforme al parere della Commissione bilancio.

La Commissione lo approva.

È infine conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione dei disegni di legge in titolo nel testo unificato definito nel corso dell'esame.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 9 LUGLIO
E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA
SETTIMANA IN CORSO
(A007, 000, C01^a, 0105^o)*

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione è convocata per una seduta aggiuntiva giovedì 9 luglio, alle ore 8,30.

Il PRESIDENTE comunica altresì che l'ordine del giorno delle successive sedute della settimana in corso è integrato con l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge n. 3405, recante conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, concernente la scuola italiana di Asmara nonché con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3369, recante interventi per le attività produttive.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 554**

Art. 15.

All'emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: «punti di accoglienza provvisori», inserire le seguenti: «opportunamente sorvegliati».

15.100/3

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

All'emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» inserire le seguenti: «I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati».

15.100/2

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

All'emendamento 15.100, al comma 2, dopo le parole: «la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato» aggiungere le seguenti: «e sorvegliato».

15.100/4

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

All'emendamento 15.100, al comma 4, sopprimere la parola: «amministrativo» e sostituire le parole: «con esclusione del tempo» con le altre: «incluso il tempo».

15.100/5

LUBRANO DI RICCO

15.100/6 (Identico al subemen. 15.100/6)

DIANA Lino

15.100/7 (Identico al subemen. 15.100/6)

MARCHETTI

All'emendamento 15.100, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture».

15.100/8

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15-...

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i valichi di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisoria ove assistere, ai sensi del successivo comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia ossibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 7, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di 12 ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato per il riposto, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente qasilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40 In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del precedente comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo

38, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 7.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 del precedente articolo 7 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e successiva norma di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione per il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro-capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del richiedente col mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonchè per l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo son oassicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno».

15.100

IL RELATORE

Art. 19.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge».

19.1

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

312ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(3183) Deputati PISAPIA e SAPONARA. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Riferisce il senatore FASSONE che sottolinea come l'obiettivo principale del disegno di legge sia quello di trasferire la competenza in materia di liberazione anticipata dal Tribunale di sorveglianza al magistrato di sorveglianza e di semplificare la relativa procedura. Attualmente il tribunale di sorveglianza procede all'esame dell'istanza volta ad ottenere la concessione della liberazione anticipata sulla base del procedimento regolato dall'articolo 666 del codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 678 del medesimo codice, che prevede, oltre alla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore, la fissazione dell'udienza in Camera di consiglio, l'avviso alle parti e ai difensori, la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero all'udienza, la ricorribilità per Cassazione della decisione del tribunale di sorveglianza.

Rispetto a tale procedimento, attualmente vigente, l'esigenza di una semplificazione normativa nasce dal fatto che le richieste di liberazione anticipata sono notevolmente aumentate nel corso degli ultimi anni (si è passati da circa 19.000 richieste del 1987 a circa 34.000 dell'anno passato). Le stesse, inoltre, vengono accolte nella stragrande maggioranza dei casi. Il disegno di legge propone, coerentemente, una semplificazione dell'attuale meccanismo, affidando

la competenza all'organo monocratico e disegnando una procedura senza contraddittorio.

Tale obiettivo viene perseguito inserendo nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) l' articolo 69-*bis*, che affida la competenza a decidere sull'istanza di concessione della liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza, la cui ordinanza, emanata in assenza di contraddittorio, è reclamabile al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Quest'ultimo decide con ordinanza in camera di consiglio senza la presenza delle parti. A completamento di tale disciplina, il disegno di legge modifica gli articoli 69, comma 8, e 70, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, al fine di aggiungere alle competenze del magistrato di sorveglianza quella sull'istanza di liberazione anticipata e, rispettivamente, di sottrarre tale competenza al tribunale di sorveglianza. Viene, inoltre, modificato l'articolo 678, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungendo alle competenze del magistrato di sorveglianza ivi previste anche quella in materia di riduzione di pena per la liberazione anticipata.

L'opportuna esigenza di semplificazione della procedura deve essere, tuttavia, valutata, a parere del relatore, con l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1968, che dichiarò l'illegittimità degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale allora vigente nella parte in cui non prevedevano l'intervento del difensore ed il contraddittorio tra le parti nel corso dei procedimenti dinanzi al giudice di sorveglianza. A questo fine l'articolo 71 dell'ordinamento penitenziario, nella sua versione originaria, ridisegnò il procedimento di liberazione anticipata prevedendo il contraddittorio tra le parti.

È ben vero, d'altro canto, che la giurisprudenza in materia di reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi ha sostanzialmente convalidato la legittimità dell'assenza del contraddittorio, in quanto si tratta di provvedimenti che riguardano il regime carcerario ed hanno natura amministrativa, non attenendo alla libertà personale del soggetto. Alla luce di tale giurisprudenza occorre, tuttavia, chiedersi se le decisioni in materia di liberazione anticipata siano assimilabili a quelle in materia di permessi. A tal riguardo, sottolinea l'opportunità di prevedere una presenza, sia pur minimale, delle parti in corso di procedura, quanto meno nella sede del reclamo avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza.

Il provvedimento all'esame presenta, inoltre, a parere del relatore, altri aspetti problematici. In primo luogo, l'articolo 69-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, prevede che l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza possa essere reclamata dal difensore, dall'interessato e dal pubblico ministero entro 10 giorni dalla «comunicazione». Per contro, il comma 1 dello stesso articolo 69-*bis* prevede che l'ordinanza sia comunicata o «notificata» ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 127 (parti, difensori e altre persone interessate); sarebbe, pertanto, necessario inserire il riferimento alla «notificazione» anche nel secondo comma dell'articolo in questione.

Inoltre, l'articolo 2 del disegno di legge, modificando l'articolo 678 del codice di procedura penale, aggiunge alle competenze del magistrato di sorveglianza ivi previste anche quelle in materia di riduzione di pena per la liberazione anticipata. Tuttavia l'articolo 678 continua a far riferimento, per quanto attiene alla procedura da seguirsi, all'articolo 666 del medesimo codice, laddove tale previsione andrebbe raccordata, per quanto riguarda la liberazione anticipata, con la nuova procedura prevista dall'articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario introdotto dallo stesso provvedimento all'esame.

Infine, il disegno di legge non sembra permettere la facile individuazione dell'organo giudiziario competente alla revoca del provvedimento concessivo della liberazione anticipata, che, stando all'insegnamento di Corte Costituzionale n. 186 del 1995, deve essere ancorato non solo all'emanazione di una sentenza di condanna, ma anche all'accertamento di una condotta effettivamente incompatibile con il beneficio. Infatti, l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge sopprimendo il riferimento alla riduzione di pena per la liberazione anticipata contenuto nell'articolo 70 dell'ordinamento penitenziario sottrae al tribunale di sorveglianza anche la competenza a decidere sulla eventuale revoca di tale beneficio senza che nessun'altra disposizione del disegno di legge attribuisca, per contro, tale competenza al magistrato di sorveglianza.

Interviene quindi il senatore Antonino CARUSO, il quale, pur affermando, in linea di principio, la non contrarietà del Gruppo di Alleanza Nazionale al disegno di legge in oggetto, esprime perplessità sulle modalità di calendarizzazione dello stesso. Formula, pertanto, espressa istanza di rimessione alla sede referente.

Prende poi la parola il senatore PERA, il quale rileva come da alcune settimane la Commissione sia quasi esclusivamente impegnata nell'esame dei disegni di legge in materia di collaboratori di giustizia; in questo contesto vengono talvolta aggiunti in maniera estemporanea all'ordine del giorno alcuni provvedimenti di minore importanza. Chiede, pertanto, che sia convocato l'Ufficio di presidenza della Commissione al fine di stabilire una procedura più ordinata dei lavori.

Il presidente CIRAMI ricorda preliminarmente che l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3183 era stato comunicato alla Commissione dal presidente Zecchino nel corso della seduta di giovedì 2 luglio 1998, senza che fossero sollevate in quella sede osservazioni in senso contrario. Infine, dopo aver riscontrato che la proposta di passaggio alla sede referente avanzata dal senatore Antonino Caruso risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, avverte che l'esame del disegno di legge proseguirà nella sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3183) Deputati PISAPIA e SAPONARA. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente CIRAMI propone di dare per acquisita la relazione testè svolta dal senatore Fassone.

Convieni la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola il senatore CALLEGARO, il quale rileva che il disegno di legge non intacca la sostanza dell'ordinamento penitenziario, ma si limita ad introdurre miglioramenti di carattere tecnico-procedurale, sia in punto di competenza ad adottare i provvedimenti in materia di liberazione anticipata, sia in punto di reclamabilità degli stessi. Nondimeno, rileva che il disegno di legge non dispone in maniera chiara circa la competenza in materia di revoca, nè circa l'eventuale sospensione del provvedimento favorevole in caso di reclamo del pubblico ministero. Ritiene, infine, opportuna la previsione della presenza delle parti in contraddittorio, quanto meno nella fase del reclamo.

Interviene quindi il senatore GRECO che ritiene senz'altro opportuno prevedere esplicitamente il mantenimento della competenza del tribunale di sorveglianza nelle ipotesi di revoca della liberazione anticipata. Per quanto attiene poi alla garanzia del contraddittorio, rileva che se da un lato essa non appare indispensabile nel corso del procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza, trattandosi qui soprattutto di valutare gli elementi contenuti nel fascicolo personale del detenuto e la sussistenza dei presupposti per la liberazione anticipata, d'altro canto sarebbe auspicabile che venisse prevista la presenza delle parti almeno nella fase del reclamo.

Il senatore BATTAGLIA rileva che l'istituto della liberazione anticipata non risulta applicato in modo uniforme da tutti gli uffici giudiziari dello Stato e che ciò contribuisce a spiegare perchè in molti casi i detenuti preferiscono essere trasferiti in istituti penitenziari del nord del Paese, dove, tra l'altro, ritengono più semplice l'accesso al beneficio in questione. Osserva inoltre come quest'ultimo sia prevalentemente ancorato alle discrezionali valutazioni compiute dall'autorità carceraria circa la condotta del detenuto ed inserite nel suo fascicolo personale. Evidenzia poi che spesso nei rapporti redatti dall'autorità di polizia viene prospettato il collegamento con organizzazioni criminali anche per coloro che siano detenuti unicamente per reati minori, impedendo sì di fatto la concessione della liberazione anticipata e senza che tale prospettazione sia ancorata ad un accertamento effettivo. Pur dichiarandosi, in conclu-

sione, d'accordo sull'obiettivo di fondo di spostare la competenza sui provvedimenti in parola dal tribunale al magistrato di sorveglianza, auspica che il disegno di legge sia opportunamente migliorato alla luce delle considerazioni da lui svolte.

Ha la parola il senatore VALENTINO il quale esprime perplessità circa l'impostazione di fondo del disegno di legge all'esame. In particolare rileva come la decisione del magistrato di sorveglianza finisca con il riposare unicamente sui discrezionali rapporti delle autorità penitenziarie, spesso redatti con estrema approssimazione. Condivide inoltre i dubbi espressi dal relatore circa la mancata previsione del contraddittorio in fase di reclamo e sottolinea l'opportunità che l'organo giudiziario investito della competenza in materia di revoca sia quello collegiale, rappresentato dal tribunale di sorveglianza, con la necessaria presenza delle parti.

Interviene il senatore MILIO il quale sottolinea come l'obiettivo di snellimento e semplificazione della procedura non debba condurre all'eliminazione del contraddittorio tra le parti. Quest'ultimo, infatti, si palesa necessario nel contesto di un procedimento che non è basato su semplici automatismi, ma sull'opportuna valutazione, che meglio andrebbe compiuta con la presenza delle parti, degli elementi emergenti dal fascicolo personale del detenuto e dai rapporti dell'autorità penitenziaria.

Soluzioni diverse tali da determinare un'inaccettabile compressione del diritto di difesa sarebbero senz'altro esposte a declaratorie di illegittimità da parte della Corte costituzionale e, appunto per questo, dovrebbero essere considerate del tutto impraticabili.

Il presidente CIRAMI rileva come sul disegno di legge in titolo sia registrata, presso l'altro ramo del Parlamento, un'ampia convergenza fra tutti i Gruppi politici e come, nel merito, non possa non concordarsi sull'innovazione di fondo introdotta dal testo in esame che consiste nell'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza a decidere sulla concessione della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge n. 354 del 1975. Rispetto all'articolato licenziato dalla Camera dei deputati appare peraltro indispensabile che venga chiarito, al di là di qualsiasi dubbio interpretativo, che la competenza a decidere sulla revoca del provvedimento che concede il beneficio della liberazione anticipata rimane al tribunale di sorveglianza, in quanto in tale ultima ipotesi la struttura collegiale dell'organo decidente appare una garanzia ineludibile. Conclude valutando in termini negativi l'avvenuta rimessione in sede referente del provvedimento in questione che incide su problematiche rispetto alle quali appare possibile e opportuno un intervento legislativo in tempi brevi.

Il senatore RUSSO ritiene che l'articolato in discussione meriti nel complesso apprezzamento e che debba essere valutata positivamente l'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza a decidere

sulle istanze volte ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata. Pur avendo, come il senatore Valentino, qualche resistenza all'ampliamento delle attribuzioni degli organi monocratici e ritenendo che la forma collegiale assicuri un quadro di maggiori garanzie, rileva che nell'ipotesi qui considerata lo spostamento di competenza dal tribunale al magistrato di sorveglianza appare giustificato dal fatto che il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata non è subordinato ad accertamenti di particolare complessità. Nel condividere i rilievi svolti dal relatore Fassone sottolinea, in particolare, che la mancata previsione del contraddittorio nella fase in cui il magistrato di sorveglianza decide in ordine alla concessione della liberazione anticipata potrebbe implicare un ulteriore incremento dell'importanza che rivestono i rapporti trasmessi dall'autorità penitenziaria che, in mancanza dell'interlocuzione con il difensore ed il pubblico ministero, sarebbero di fatto gli unici elementi su cui il magistrato di sorveglianza potrebbe basare la sua decisione. A suo avviso, sarebbe stato preferibile conservare il contraddittorio anche nella fase in cui il magistrato di sorveglianza decide se concedere o no il beneficio in questione e comunque, appare assolutamente indispensabile che ciò venga assicurato quantomeno nella successiva eventuale fase di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza al quale inoltre dovrà essere esplicitamente attribuita anche la competenza per i casi di revoca del suddetto beneficio.

Il senatore FOLLIERI fa presente che il comma 3 dell'articolo 69-*bis*, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo, deve intendersi riferito esclusivamente al procedimento in cui il tribunale di sorveglianza decide sul reclamo nei confronti dell'ordinanza che nega il beneficio della liberazione anticipata. Conseguentemente solo in questa fase procedurale risulterebbe escluso il contraddittorio fra le parti, mentre nella fase in cui il magistrato di sorveglianza decide se concedere o no il beneficio si applicherebbe l'articolo 678 del codice di procedura penale che, a sua volta, fa rinvio all'articolo 666 dello stesso codice che prevede un meccanismo procedurale in cui è, invece, assicurata la necessaria presenza del difensore e del pubblico ministero. Peraltro, qualora non si ritenesse fondata la ricostruzione interpretativa testè prospettata, sarebbe necessario un intervento volto ad assicurare le garanzie del contraddittorio nell'ambito qui considerato trattandosi di decisioni che incidono in materia di libertà personale dei detenuti. Al tribunale di sorveglianza dovrebbe poi essere attribuita anche la competenza a decidere sulla eventuale revoca della liberazione anticipata.

Il senatore PERA osserva che la ricostruzione interpretativa prospettata dal senatore Follieri non trova conferma nei lavori preparatori del disegno di legge in titolo. Infatti, nell'intervento del relatore riportato nel resoconto della seduta del 18 marzo scorso della Commissione giustizia della Camera questi ebbe modo di chiarire che la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 69-*bis* introdotto dall'articolo 1 del testo in esame deve intendersi riferita innanzitutto ai casi in cui il magistrato di sorveglianza decide sulla richiesta di liberazione anticipata e non soltan-

to a quelli in cui si decide sul reclamo avverso il provvedimento che nega o concede il beneficio.

Il presidente CIRAMI dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Dopo che il relatore FASSONE ha rinunciato a intervenire in sede di replica, prende la parola il sottosegretario AYALA che ritiene che il disegno di legge in titolo vada nel complesso giudicato positivamente e considera condivisibili i rilievi contenuti nella relazione del senatore Fassone.

La Commissione conviene quindi di fissare per martedì 14 luglio 1998, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

158^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e Castellani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2793-B/bis) *Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379*, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno 1998.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Sull'emendamento 1.1, che si dà per illustrato, il relatore MONTAGNA invita i presentatori al ritiro, preannunciando peraltro l'elaborazione di un ordine del giorno da presentare in Assemblea che faccia riferimento alle questioni non completamente risolte nel testo in esame.

Il sottosegretario CASTELLANI concorda con il parere espresso dal Relatore.

L'emendamento 1.1 viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sugli emendamenti 1.2 e 1.3 interviene il senatore ALBERTINI il quale, dopo averli illustrati, ne preannuncia il ritiro per una riformulazione da presentare in Assemblea.

Il Presidente ANGIUS prende atto dell'orientamento espresso dal senatore Albertini facendogli, peraltro presente, che gli emendamenti andrebbero riformulati anche per non incorrere in una eventuale dichiarazione di inammissibilità relativamente alla non correlazione con le modifiche approvate al testo in esame dalla Camera dei deputati.

Il senatore ALBERTINI ritira quindi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore DOLAZZA aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.4.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 1.5.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5, di identico contenuto.

Il senatore DOLAZZA aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 1.6, finalizzato, tra l'altro, a preservare l'autonomia degli enti locali.

Il relatore MONTAGNA fa presente che le lettere q) ed r) del comma 1 dell'articolo 1 disciplinano congiuntamente l'ampliamento delle funzioni della SIAE: sarebbe pertanto incongruo prevedere l'abrogazione solo della seconda disposizione. Esprime, pertanto, parere contrario sull'emendamento 1.6.

Il sottosegretario CASTELLANI concorda con il parere espresso dal Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 viene respinto.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 1.7, sul quale esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO. L'emendamento viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.8, il RELATORE e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario.

Posto ai voti tale emendamento viene respinto.

Si danno quindi per illustrati i due seguenti ordini del giorno:

«Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 2793-B-*bis*

premessò:

che il conferimento della delega al Governo per la revisione dell'imposta sugli spettacoli comporta la sottrazione dell'accertamento,

liquidazione e riscossione della detta imposta alla SIAE, la quale da più di 70 anni ha organizzato i propri uffici sul territorio per l'efficace svolgimento degli adempimenti connessi;

che la delega stessa prevede, oltre alla cooperazione della SIAE per l'accertamento dell'IVA, la possibilità dell'affidamento alla stessa della collaborazione in attività di controllo, accertamento e riscossione di altre entrate erariali e locali;

che è opportuno non compromettere l'articolato ed efficiente tessuto organizzativo degli uffici SIAE, sia per la possibilità di un loro diverso ed utile impiego per compiti in settori che necessitano della presenza di strutture, sia per mantenere gli attuali livelli occupazionali all'interno dell'Ente;

impegna il Governo

ad affidare alla SIAE nuovi compiti i quali, consentendo l'utilizzo della sua efficace struttura organizzativa, attengano alla materia fiscale ma anche a quella contributivo-previdenziale nel settore dello spettacolo ed all'utilizzazione economica dei beni culturali, al fine ultimo di costituire, con riguardo alla SIAE, uno «sportello unico» della cultura e dello spettacolo in Italia, il quale con efficacia e speditezza offra servizi a tutti i cittadini in un settore di così grande rilevanza per la Comunità nazionale».

(0/2793-B-bis/1/6) PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

«Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 2793-B-bis

premesse:

che il conferimento della delega al Governo per la revisione dell'imposta sugli spettacoli comporta la sottrazione dell'accertamento, liquidazione e riscossione della detta imposta alla SIAE, la quale da più di 70 anni ha organizzato i propri uffici sul territorio per l'efficace svolgimento degli adempimenti connessi;

che la delega stessa prevede, oltre alla cooperazione della SIAE per l'accertamento dell'IVA, la possibilità dell'affidamento alla stessa della collaborazione in attività di controllo, accertamento e riscossione di altre entrate erariali e locali;

che è opportuno non compromettere l'articolato ed efficiente tessuto organizzativo degli uffici SIAE, sia per la possibilità di un loro diverso ed utile impiego per compiti in settori che necessitano della presenza di strutture, sia per mantenere gli attuali livelli occupazionali all'interno dell'Ente;

impegna il Governo

ad affidare alla SIAE nuovi compiti i quali, consentendo l'utilizzo della sua efficace struttura organizzativa, attengano alla materia fiscale ma anche a quella contributivo-previdenziale nel settore dello spettacolo ed all'utilizzazione economica dei beni culturali, al fine ultimo di costituire, con riguardo alla SIAE, uno «sportello unico» della cultura e dello spettacolo in Italia, il quale con efficacia e speditezza offra servizi a tutti i cittadini in un settore di così grande rilevanza per la Comunità nazionale».

(0/2793-B-bis/2/6)

PEDRIZZI

Il relatore MONTAGNA invita al ritiro dei due ordini del giorno, i cui contenuti peraltro potrebbero trovare accoglimento in un complessivo ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Il sottosegretario CASTELLANI preannunzia l'eventuale accoglimento in Assemblea da parte del Governo a condizione che le parole: «impegna il Governo ad affidare alla SIAE» siano sostituite dalle parole: «impegna il Governo ad adoperarsi affinché siano affidati».

Il Presidente ANGIUS, stante l'assenza dei presentatori dei due ordini del giorno, li dichiara decaduti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore DOLAZZA chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente ANGIUS verifica che la Commissione è in numero legale.

A maggioranza si dà quindi mandato, al relatore Montagna di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2793-B-bis, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 giugno.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore D'ALÌ, a giudizio del quale dalle audizioni svolte, opportunamente prima di avviare la discussione generale, sono emerse una serie di perplessità tra gli operatori del settore della riscos-

sione che hanno incrinato il quadro di sostanziale condivisione del testo approvato dalla Camera dei deputati. Passando in rassegna gli elementi di maggiore criticità sottolineati nel corso delle audizioni, si sofferma sulla richiesta dei rappresentanti dell'ANCI di escludere gli enti locali dall'applicazione della delega in oggetto: in molti casi infatti i comuni hanno già iniziato l'applicazione del decreto legislativo n. 446 del 1997 e l'eventuale esercizio della delega contenuta nel disegno di legge rischia di modificare il quadro normativo in un periodo cruciale per la redazione dei bilanci. Va inoltre condivisa la preoccupazione che il nuovo intervento normativo possa stravolgere l'attuale disciplina che appare ormai consolidata, ancorchè di recente emanazione. Un'altra condivisibile perplessità, soprattutto dei piccoli comuni, è quella relativa all'obbligo di espletamento della procedura di evidenza pubblica secondo la disciplina comunitaria, che potrebbe rivelarsi troppo onerosa. D'altro canto nella delega viene trascurato di specificare la disciplina delle convenzioni attualmente in essere: sarebbe il caso di sgombrare il campo da dubbi e incerte interpretazioni.

Per quanto riguarda invece le imprese esercenti la riscossione in regime di concessione, non possono sottacersi le difficoltà relative al nuovo regime dei compensi che, facendo riferimento solo alle somme effettivamente incassate, potrebbe rendere difficile coprire gli oneri di esercizio. Discorso a parte merita invece l'eliminazione della clausola del non riscosso per riscosso: l'abrogazione di questa clausola, potrebbe creare problemi di liquidità. D'altro canto, il sistema del non riscosso per riscosso si è dimostrato un valido strumento per contrastare l'evasione fiscale soprattutto per quanto riguarda imposte e tributi di carattere locale di difficile esazione. Pur tenendo conto della complessità dei meccanismi di recupero delle imposte non riscosse, a suo giudizio, l'abrogazione di tale clausola non va nella giusta direzione. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere per gli enti locali la possibilità di contrattare con i concessionari una qualche forma di anticipazione sulle somme da riscuotere.

Non vi è dubbio che il problema di maggiore rilievo, come è emerso nel corso delle audizioni, sia rappresentato dalla estensione del regime di concessione dell'esazione mediante ruolo anche ai contribuenti vantati dagli enti previdenziali. Da questo punto di vista ritiene esistano esigenze insopprimibili di procedimentalizzazione degli atti esecutivi in materia previdenziale, atteso che l'assenza di un'attenta verifica di carattere giuridico sulla legittimità di richiedere il credito potrebbe gravare soprattutto sulle piccole imprese e sui lavoratori artigiani. Su questa specifica questione ritiene ineludibile una modifica del testo che specifichi maggiormente i criteri di esercizio della delega. Conclude, preannunciando la presentazione di emendamenti su tutte le questioni illustrate.

Interviene quindi il senatore BONAVITA il quale, dopo aver ricordato l'opportunità delle audizioni svolte, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge delega che va nella direzione di semplificazione e razionalizzazione da tempo auspicata dalle imprese e dagli operatori economici, soprattutto per quanto riguarda la unificazio-

ne dei versamenti per le imposte erariali e per i contributi previdenziali, nonchè dalla loro eventuale compensazione.

La maggiore preoccupazione espressa dai concessionari relativamente alla vigenza delle convenzioni in essere appare al momento superata. Un elemento di particolare rilievo dei criteri e principi di delega è costituito dalla definizione dei compensi ai concessionari che saranno correlati solo sulle somme effettivamente riscosse. Unitamente al principio per cui ai concessionari verrà affidata solo la riscossione coattiva, la disposizione citata in precedenza innova positivamente il quadro normativo. Così anche si iscrive in questo processo di semplificazione la prevista abrogazione della clausola del non riscosso per riscosso.

Non vi è dubbio che l'indirizzo di semplificazione e riorganizzazione del comparto della riscossione potrebbe comportare il verificarsi di esuberi e di eccedenze dal punto di vista occupazionale: a suo giudizio, peraltro, in settori quali, ad esempio, gli uffici legali dell'INPS, la riorganizzazione potrebbe rilanciarne le funzioni di accertamento, puntando sulla maggiore qualificazione e specializzazione. D'altro canto, la materia dei riflessi occupazionali potrà essere attentamente valutata in sede di esercizio della delega. Conclude, ribadendo apprezzamento per il disegno di legge, soprattutto in considerazione dei positivi riflessi sui contribuenti.

Il senatore ALBERTINI si esprime positivamente sull'impianto del disegno di legge, sottolineandone l'indirizzo di semplificazione e razionalizzazione del sistema della riscossione. Per quanto riguarda, invece, le questioni che andranno approfondite, ritiene essenziale predisporre una disciplina rigorosa della determinazione dei criteri di scelta dei soggetti assegnatari delle concessioni, affinché siano garantite efficienza, professionalità e trasparenza.

In prospettiva ritiene preferibile il completo superamento del sistema della concessione, per assegnare a strutture totalmente pubbliche una delle funzioni caratterizzanti la sovranità statale, soprattutto in vista di una più efficace lotta all'evasione.

A suo giudizio, il processo di semplificazione dovrebbe essere maggiormente approfondito con la definizione di una cartella unica di pagamento, nella quale unificare il debito erariale e quello previdenziale. Per quanto riguarda, invece, l'attribuzione ai concessionari della facoltà di riscuotere mediante ruolo i contributi previdenziali, dichiara l'apprezzamento per l'indirizzo di unificazione, commentando in tal senso i dati e le opinioni espresse durante il corso delle audizioni.

Agli istituti di credito viene lasciato comunque la competenza relativa alla riscossione non coattiva, che rappresenta certamente un introito importante per tali imprese: a tale proposito ritiene opportuno prevedere l'obbligo delle banche a consorzarsi per la gestione del «coattivo», affinché si eviti il rischio di intromissioni di soggetti professionalmente non adatti in questo particolare e delicato settore. L'oratore sostiene quindi l'ipotesi di dare un ulteriore sviluppo ai compiti assegnati ai concessionari, prevedendo per essi la facoltà di certificare l'ottemperamento degli obblighi fiscali da parte di tutti coloro che, a vario titolo, si rivol-

gono alla pubblica amministrazione per chiedere servizi o autorizzazioni. Conclude, sottolineando l'importanza dei criteri di delega contenuti nelle lettere *q*) ed *r*), la cui applicazione dovrà tendere a risolvere adeguatamente il problema di eventuali esuberi nel settore della riscossione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007, 000, C01^a, 0105^o)

Il Presidente ANGIUS avverte che nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di domani si svolgerà la discussione generale sui disegni di legge relativi alle fondazioni bancarie.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2793B-bis**Art. 1.**

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «in quanto di durata» fino a: «al pubblico dell'esercizio».

1.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di combattere i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e contributiva nel settore dello spettacolo, sono soppresse all'articolo 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, le parole: "da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo" e all'articolo 9 della stessa le parole: "fermo restando in ogni caso il divieto di mediazione"; all'articolo 10 del decreto legislativo CPS del 16 luglio 1947, n. 708, dopo le parole: "L'Ente rilascerà all'impresa" inserire le parole: "ed al singolo artista", al medesimo articolo dopo le parole: "ed al singolo artista", al medesimo articolo dopo le parole: "certificato di agibilità, l'impresa" inserire le parole: "o il singolo artista" e dopo le parole: "nel caso in cui l'impresa" inserire le parole: " o il singolo artista"».

1.2

ALBERTINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I nuovi provvedimenti impositivi devono stabilire meccanismi d'incentivo a favore della regolarizzazione e dell'ampliamento dei posti di lavoro nel settore dello spettacolo, nonchè meccanismi adeguati di penalizzazione nei casi contrari, definendo all'uopo con esattezza l'ambito e le caratteristiche della musica dal vivo nonchè i limiti di utilizzo di eventuali basi musicali pre-registrate di supporto.

L'esenzione dall'imposta deve essere subordinata all'esecuzione dal vivo da parte di almeno un musicista ogni duecento persone di capienza ufficiale dell'esercizio purchè impiegato nel rispetto delle norme previdenziali e assistenziali».

1.3

ALBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.4

ROSSI, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.6

ROSSI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «attribuiti alla SIAE» inserire le seguenti: «secondo la precedente lettera p)».

1.7

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, lettera u), sopprimere le seguenti parole: «con particolare riferimento al soggetto richiedente ed al locale dove lo spettacolo o l'intrattenimento si tiene».

1.8

ROSSI

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

215^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di provvedimento di riparto delle somme di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1998 concernente «Somme da erogare ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 279)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(R139, b00, C07^a, 0036^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI concorda con le osservazioni critiche del relatore in merito alla pochezza della rendicontazione trasmessa dagli enti destinatari dei contributi: il materiale consegnato a corredo dello schema di riparto è infatti del tutto illeggibile, il che è tanto più grave quando si consideri che si tratta di ripartizione di fondi pubblici e pertanto di procedura che dovrebbe avvenire nella più completa trasparenza.

Il sottosegretario TOGNON, in sede di replica, prende atto dei rilievi espressi, ricordando che si tratta comunque dell'ultima volta che il Parlamento procede alla valutazione del riparto del capitolo 2110, dal momento

che il recente decreto legislativo di riordino del sistema nazionale di ricerca ha radicalmente modificato le modalità di riparto dei fondi destinati alla ricerca: è infatti previsto un unico Fondo ordinario per gli enti di ricerca, facente capo ad un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero, la cui ripartizione sarà sottoposta all'esame parlamentare entro il 15 gennaio di ogni anno, sulla base delle indicazioni emerse in sede di esame della manovra di bilancio. Ciò dovrebbe valere a sanare le anomalie della situazione attuale, evidenziate dallo stesso relatore, per cui parte dei fondi destinati alla ricerca affluiscono al capitolo 2110 e parte seguono itinerari diversi. Nell'impegnarsi per il futuro a trasmettere una rendicontazione più analitica, assicura poi che i bilanci degli enti destinatari dei contributi sono dettagliatamente verificati dai competenti uffici del Ministero e che quindi le lacune segnalate sono dovute ad un difetto di presentazione degli atti al Parlamento ma non a carenze di sostanza. Ricorda infine che i fondi del capitolo 2110 sono indispensabili per il funzionamento ordinario degli enti di ricerca, atteso che progetti particolari sono invece finanziati secondo diverse procedure.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI propone infine l'espressione di un parere favorevole sullo schema di riparto in titolo, auspicando che per il futuro i finanziamenti per la ricerca scientifica siano destinati ad una pluralità di finalità, tenendo conto di tutta la ricchezza dell'accezione «ricerca scientifica», senza privilegio alcuno: tale dizione investe infatti, ricorda, ogni ricerca rivolta al reale, purchè condotta con rigore di metodo, da qualunque angolo di visuale provenga.

Dopo che il senatore BEVILACQUA ha dichiarato l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto interministeriale sulla determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999 (n. 277)

(R139, b00, C07^a, 0032°)

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 282)

(R139, b00, C07^a, 0033°)

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (n. 283)

(R139, b00, C07^a, 0034°)

Schema di decreto ministeriale recante criteri di ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di *handicap*, nonché sperimentazione di modelli efficaci di integrazione (n. 284)

(Pareri al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

(R139, b00, C07^a, 0035°)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI prende atto con soddisfazione che gli schemi di decreto in titolo applichino indirizzi che la Commissione ha fortemente concorso a determinare in sede di manovra finanziaria lo scorso anno. Egli dichiara altresì di condividere le osservazioni del relatore in ordine alla necessità di un rigoroso rispetto dei livelli minimi e massimi per la costituzione delle classi, all'esigenza di tenere in particolare conto la possibilità di applicare le deroghe previste dalla normativa, sia di carattere numerico che di carattere discrezionale, in particolare per i piccoli comuni che sono così diffusi in Italia, nonché per gli alunni portatori di *handicap*.

Osserva tuttavia che, mentre il primo schema di decreto è in qualche modo il principale, gli altri tre ne rappresentano una progressiva specificazione. Ritiene pertanto che tale proliferazione di atti normativi sia del tutto pretestuosa e niente affatto corrispondente alle reali esigenze della scuola, già fin troppo appesantita dagli atti di normazione secondaria del Ministero. Dal momento che la relazione illustrativa contiene già un'ottima sintesi dei tre decreti ministeriali, propone dunque che da essa si tragga spunto per accorpare i tre schemi in un unico atto, che offra le maggiori garanzie possibili di sintesi ed organicità.

Il senatore ASCIUTTI sottolinea a sua volta il problema rappresentato da un crescente potere della burocrazia ministeriale, rafforzato dalla proliferazione di atti di normazione secondaria. Lamenta altresì che i dati forniti nelle tabelle, benchè probabilmente veritieri, avrebbero potuto essere ben più attendibili. Quanto poi al merito degli schemi di decreto in titolo, osserva che essi disattendono il dettato legislativo da cui traggono origine, in particolare per quanto riguarda la determinazione degli organici di istituto. L'articolo 40 della legge n. 449 dello scorso anno prevedeva infatti, ricorda, la determinazione di organici funzionali di istituto per le scuole di ogni ordine e grado, mentre il relativo schema di decreto li istituisce solo per le scuole materne ed elementari. Dal momento che la mancata individuazione di detti organici funzionali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado avrà inevitabilmente come effetto il perpetuarsi dei forti ritardi con cui ogni anno iniziano le attività didattiche a causa dell'ingente mole di trasferimenti che caratterizza l'avvio dell'anno scolastico, con un forte coinvolgimento dei sindacati, chiede conto al Governo di tale incomprensibile discrasia tra dettato legislativo e strumento applicativo.

Interviene quindi la senatrice PAGANO, la quale ricorda che la riduzione del 3 per cento degli organici prevista dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998 era stata, per quanto riguarda il comparto della scuola, già raggiunta negli anni passati. La riduzione prevista per il prossimo anno scolastico è pertanto pari solo allo 0,5 per cento e corrisponde d'altra parte al prevedibile decremento complessivo delle iscrizioni. Gli schemi di decreto in titolo perseguono dunque gli obiettivi del «collegato» non tanto attraverso la contrazione degli orga-

nici, bensì attraverso una riduzione del personale a tempo determinato. Per quanto riguarda poi la razionalizzazione della rete scolastica, osserva che il «collegato» ha posto fine alla tendenza degli anni passati a ridurre il numero degli alunni per classe, con evidenti effetti «a pioggia» in tutte le classi e in tutte le discipline: esso opera invece una programmazione degli interventi, agendo sul soprannumero, sul personale di ruolo e sulla sua riconversione.

Fa quindi osservare al senatore Ascutti che i motivi dello slittamento all'anno scolastico 1999-2000 della determinazione degli organici funzionali di istituto per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono illustrati nella relazione introduttiva degli schemi di decreto e sono, in massima parte, condivisibili: mentre nella scuola primaria si registra infatti una maggiore stabilità, nella scuola secondaria l'introduzione di figure di sistema è ancora difficile ed appare pertanto opportuno rinviarla ad un momento successivo al conseguimento di una certa stabilità. Sottolinea tuttavia che le norme previste dal decreto sulla riorganizzazione della rete scolastica devono essere raccordate con il recente decreto legislativo sul dimensionamento ottimale delle scuole, al fine di inviare un segnale chiaro ai provveditorati ed evitare fibrillazioni già incipienti.

Il senatore BEVILACQUA si associa alle considerazioni espresse in ordine ad un eccesso di burocratizzazione. Lamenta poi che ogni anno siano sottoposti al Parlamento provvedimenti analoghi, che inevitabilmente perdono di efficacia ed incisività. Auspica pertanto per il futuro la fissazione di criteri univoci, che possano essere applicati con costanza nel tempo.

Quanto alla individuazione di organici di istituto solo nella scuola materna ed elementare, condivide i rilievi critici mossi dal senatore Ascutti e stigmatizza il mancato rispetto del disposto legislativo.

Evita infine di soffermarsi sugli aspetti tecnici dei provvedimenti in titolo, limitandosi a manifestare apprezzamento per la fissazione di limiti minimi e massimi per la formazione delle classi.

Interviene infine il senatore BRIGNONE, il quale critica l'ottica meramente ministeriale che caratterizza gli schemi di decreto in titolo, che certamente non vanno nel senso del decentramento e tanto meno del federalismo. Osserva altresì che le tabelle allegate agli schemi non sono concretamente applicabili sul territorio, dal momento che le deroghe previste nell'articolato sono subordinate alla possibilità di compensazioni in ambito provinciale: qualora tuttavia nella provincia non insistano realtà metropolitane sufficienti a compensare le deroghe, si vanifica la possibilità stessa di deroga, con evidenti effetti perversi. Quanto poi ai numeri contenuti nelle tabelle stesse, prende atto che essi non sono nella sostanza modificabili, atteso che i provveditori li hanno già applicati sulla base di una circolare ministeriale: esprime pertanto il proprio rammarico nell'esaminare solo ritualmente un provvedimento che non potrà, di fatto, subire alcuna modifica a seguito dell'*iter* parlamentare.

Il senatore Brignone rimarca quindi che lo schema di decreto sulla riorganizzazione della rete scolastica tende a rendere stabili nel tempo gli assetti organizzativi delle istituzioni scolastiche, il che sembra significare che, anche qualora sorgano nuove esigenze formative, non si possano istituire scuole nuove se non chiudendone altre. Chiede in tal senso chiarimenti al Governo, lamentando comunque la scarsa libertà attribuita all'ente locale nella organizzazione di una rete di servizi formativi, in presenza invece di forti oneri attribuiti a quest'ultimo sia con riferimento alla normativa sull'edilizia scolastica che con riferimento ai servizi infrastrutturali, come ad esempio i trasporti.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario Carla ROCCHI, la quale dichiara di condividere senz'altro le osservazioni relative ad una esigenza di armonizzazione dello schema di decreto sulla riorganizzazione della rete scolastica con il decreto legislativo sul dimensionamento; condivide altresì l'auspicio che non si debba procedere di anno in anno ad esaminare provvedimenti analoghi. A tale proposito, ritiene che la prospettiva dell'autonomia offra garanzie di differente calibratura, al termine di un processo attualmente in forte evoluzione. Riconosce poi la fondatezza delle argomentazioni del senatore Brignone, laddove invoca una maggiore flessibilità nella istituzione di nuove scuole: ricorda tuttavia che il sistema scolastico italiano è caratterizzato da una molteplicità di istituzioni scolastiche, disseminate sul territorio, che appare indispensabile riorganizzare secondo criteri di razionalità ed efficienza. Anche per quel che riguarda i rapporti con gli enti locali, esistono indubbiamente situazioni di svantaggio, soprattutto nei piccoli comuni, che probabilmente risultano a vantaggio di comuni più grandi: il coinvolgimento degli enti locali nei processi decisionali è pertanto fondamentale e deve essere sempre più incrementato.

Agli intervenuti replica quindi il relatore RESCAGLIO, il quale dichiara in primo luogo di condividere le osservazioni del senatore Biscardi in ordine all'opportunità di accorpare gli schemi di decreto sulla base della sintesi illustrativa. Riconosce inoltre che il mancato rispetto del dettato legislativo con riferimento alla determinazione degli organici funzionali di istituto rappresenta una lacuna della normativa proposta: la scuola secondaria (inferiore e superiore) è tuttavia, ricorda, quella soggetta a maggiori cambiamenti a seguito della progressiva realizzazione dell'autonomia e al processo di innalzamento dell'obbligo scolastico. Una volta conseguita una maggiore stabilità, sarà quindi presumibilmente più facile determinare anche gli organici funzionali; non va d'altronde dimenticato che si è comunque avviato da qualche anno un meccanismo migliore rispetto agli anni Settanta-Ottanta, in cui davvero l'anno scolastico iniziava con un increscioso ritardo dovuto alla mobilità del personale e all'assegnazione degli incarichi di supplenza. Dichiara poi di condividere le osservazioni della senatrice Pagano sulla esigenza di un raccordo con il decreto legislativo sul dimensionamento e quelle del senatore Bevilacqua sull'opportunità di stabilire criteri univoci per il futuro. Al senatore Brignone, risponde invece che le operazioni di razionalizza-

zione erano volte ad una maggiore funzionalità culturale della scuola e che in tale ottica vanno quindi considerati gli indiscutibili sacrifici posti a carico degli enti locali. Si riserva infine di presentare le proprie proposte di parere sugli atti in titolo, tenendo conto degli elementi emersi nel dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

211ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (n. 286)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)

(R144, 003, C08ª, 0003°)

Il relatore, senatore CARPINELLI, illustrando lo schema di regolamento concernente il recepimento delle direttive comunitarie nn. 18 e 19 del 1995, ricorda che esso rappresenta il completamento della normativa riguardante la liberalizzazione del settore ferroviario iniziata con il recepimento della direttiva n. 440 del 1991. Lo schema di regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri relativi al rilascio della licenza alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura. In particolare, l'articolo 3 disciplina l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria mentre gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano la materia delle licenze e dei requisiti per il rilascio delle stesse e la loro validità. L'articolo 7 definisce invece la normativa riguardante la certificazione della sicurezza dell'infrastruttura. Infine, gli articoli 8, 9 e 10 definiscono rispettivamente i criteri di ripartizione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria, la richiesta ed assegnazione di capacità e la disciplina del riesame delle determinazioni del gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Dopo aver espresso l'auspicio di una rapida approvazione del parere favorevole sul provvedimento, il relatore sottolinea la necessità di inserirvi norme di raccordo con il regolamento di recepimento della direttiva n. 440. Osserva quindi che, se l'obiettivo dello schema di regolamento è la liberalizza-

zione del trasporto ferroviario e l'apertura del settore alla concorrenza, e se per valutare la sua efficacia a tale riguardo si prendono a riferimento le osservazioni contenute nella segnalazione dell'Antitrust sulle norme di recepimento delle direttiva n. 440, si può senza dubbio esprimere un giudizio positivo almeno sulla disciplina riguardante la separazione contabile tra gestione dell'infrastruttura ed effettuazione del servizio. Tuttavia il testo appare lacunoso su alcune questioni di fondo: sarebbe per esempio necessario che tanto la concessione delle licenze quanto la definizione delle tracce orarie fossero demandate ad un soggetto terzo ed imparziale. Esprime poi forti perplessità sull'articolo 7 in relazione alla certificazione della sicurezza in quanto gli *standard* sono imposti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria che svolge al contempo una parte del servizio. Infine, le norme relative alla definizione delle tariffe appaiono carenti in quanto non contengono alcun parametro di riferimento per l'espletamento di tale operazione.

Il presidente PETRUCCIOLI, dati i rilievi critici svolti dal relatore, ritiene che la Commissione debba esaminare in modo approfondito alcuni temi come ad esempio quello della coincidenza tra soggetto gestore della infrastruttura e di una parte del servizio e soggetto che rilascia le licenze. Propone pertanto che il relatore elabori per giovedì 9 luglio una bozza di parere sulla quale possa aprirsi un dibattito e di chiedere al Presidente del Senato una proroga dei termini per l'emanazione del parere ai sensi del comma 2 dell'articolo 139-*bis* del Regolamento.

La Commissione conviene. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
(A007, 000, C08ª, 0032º)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che la Commissione è convocata giovedì 9 luglio 1998, alle ore 15 in sede referente per l'esame del disegno di legge n. 3398 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, concernente misure urgenti per l'autotrasporto, in sede deliberante per la discussione del disegno di legge n. 3237 concernente il Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato e in sede consultiva su atti del Governo per il seguito dell'esame dello schema di regolamento concernente l'attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

187ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007, 000, C09ª, 0085°)

Il presidente SCIVOLETTO ricorda preliminarmente che, come convenuto dai Gruppi, la discussione generale sul disegno di legge n. 3358 in materia di pesca proseguirà, dopo lo svolgimento dell'audizione informale delle associazioni degli operatori di settore (già programmata per domani, alle ore 14,30, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi), nelle sedute già convocate per la settimana in corso.

Informa altresì che non è ancora pervenuto, da parte della 1ª Commissione permanente, l'eventuale nuovo parere sui disegni di legge in materia di strade del vino, sui quali la Commissione aveva chiesto il riesame del parere già emesso, come pure non è pervenuto il parere sugli emendamenti presentati al relativo testo accolto quale testo base.

Informa inoltre di avere preso preliminarmente dei contatti con il Presidente della Commissione ambiente del Senato, al fine di valutare l'opportunità di prevedere lo svolgimento, congiuntamente a tale Commissione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, di audizioni di rappresentanti del Governo sulla questione degli incendi boschivi recentemente verificatisi e sui gravi danni inferti anche all'agricoltura, oltre che alle persone e ai beni. Tali audizioni sono, a suo avviso, estremamente utili ed opportune al fine di meglio chiarire gli ambiti di competenze, acclarare la situazione esistente ai fini della prevenzione di tali gravi fenomeni, e predisporre eventuali proposte di modifica al quadro legislativo vigente, al fine di per-

fezionare gli snodi operativi dell'attività di prevenzione e repressione degli incendi.

Chiede pertanto quale sia l'orientamento dei Gruppi al riguardo.

Il senatore MINARDO, nel ringraziare il Presidente, dichiara di condividere l'esigenza di una tempestiva informativa su tali questioni che hanno evidenziato l'esistenza di possibili conflitti di competenza, richiamando altresì l'attenzione sulla circostanza che la gravità dei recenti fatti è tale da legittimare, a suo avviso, la richiesta di una declaratoria sullo stato di calamità naturale per le zone colpite.

Il senatore GERMANÀ ricorda di avere già più volte sollevato il problema della gravità degli incendi, che, al pari delle alluvioni, affliggono il paese e di aver segnalato l'esigenza di rivedere le modalità con cui si affrontano tali calamità: sottolinea al riguardo che il ricorso da parte dei *Canadair* all'acqua salata rende gravemente improduttivo il terreno agricolo, mentre l'uso di elicotteri sarebbe anche meno gravoso in termini di costi.

Il senatore LAURIA condivide l'esigenza delle audizioni, e ricorda peraltro che anche gli elicotteri utilizzano acqua salata e che il rischio di incendi aumenta in presenza di temperature così elevate (come quelle recentemente avutesi in Sicilia), ribadisce l'esigenza di individuare le opportune soluzioni.

Il senatore CUSIMANO esprime adesione per l'iniziativa del Presidente, auspicando che la prima audizione riguardi il Sottosegretario alla protezione civile Barberi, che ha mosso gravi accuse alle regioni, cui vanno garantiti gli strumenti necessari per la prevenzione, tanto più in quanto temperature così elevate determinano fenomeni di autocombustione.

Il senatore BETTAMIO sottolinea che occorre capire quali siano gli interventi strutturali necessari per la prevenzione e si chiede se non sia possibile prevedere in modo più organico l'impiego dell'esercito per l'aiuto delle popolazioni, come avviene in altri paesi.

Il senatore PIATTI condivide la proposta del Presidente, sottolineando l'opportunità di avviare un lavoro di approfondimento, congiuntamente alla 13ª Commissione, al fine di accertare la situazione esistente, ma anche di predisporre proposte operative per rimuovere tutte le possibili cause di una «storica fragilità» dei sistemi di prevenzione e repressione degli incendi e cura del territorio.

Il senatore BIANCO, nel condividere le preoccupazioni esposte verso fatti così gravi, esprime però il dubbio che molti dei focolai siano da ricondurre al carattere doloso degli incendi, e – nel ricordare come in Calabria ci siano più forestali che in Canada – sottolinea come sia meglio utilizzare i volontari della protezione civile nell'opera di prevenzio-

ne; esprime infine dubbi sulla opportunità della richiesta dello stato di calamità naturale.

Il senatore RECCIA esprime apprezzamento per la proposta del Presidente ritenendo opportuno un riesame di quanto è stato fatto in termini di prevenzione, a partire dall'ultimo intervento legislativo in merito. Esclude comunque che abbiano qualsiasi fondamento le insinuazioni – che vanno pertanto respinte – sul carattere doloso dei gravi incendi recentemente verificatisi, il che rende ancora di più importante rafforzare l'attività di prevenzione.

Il PRESIDENTE ringrazia tutti i senatori intervenuti, che hanno condiviso l'iniziativa preannunciata all'inizio della seduta. Sulla base di tale orientamento preannuncia che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione Ambiente al fine di procedere, auspicabilmente fin dalla prossima settimana, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, alle audizioni (in primo luogo del Sottosegretario alla protezione civile Barberi e del Ministro Pinto), congiuntamente alla 13ª Commissione.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine (n. 289)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, commi 8, allegato 1, n. 82, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)
(R139, b00, C09ª, 0006ª)

Il relatore SARACCO riferisce alla Commissione sullo schema di regolamento in titolo precisando che l'allegato 1 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, n. 82, contempla i procedimenti relativi alla detenzione e commercializzazione del saccarosio, del glucosio e dell'isoglucosio, escluso lo zucchero a velo, disciplinati rispettivamente dal D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162, recante norme contro la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti. Precisa al riguardo che lo scopo del legislatore è quello di pervenire alla semplificazione della normativa in materia di detenzione e commercializzazione delle sostanze citate. Ricorda in proposito che gli obblighi previsti hanno riguardato la tenuta sia della bolletta di accompagnamento (che viene così eliminata) sia del registro di carico e scarico, che viene invece mantenuto. Si sofferma quindi sullo schema di regolamento, composto da quattro articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento specificando che gli interventi modificativi hanno per oggetto esclusivamente gli adempimenti previsti dalle norme relative alla detenzione e commercializzazione del saccarosio, del glucosio e dell'isoglucosio escluso lo zucchero a velo. L'articolo 2 prevede la soppressione della

bolletta di accompagnamento, nonchè dei relativi obblighi di vidimazione, tenuta e di spedizione agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero per le politiche agricole. Le notizie così acquisite saranno ora tratte dai registri di carico e scarico e da tutta l'altra documentazione sulla commercializzazione e movimentazione delle merci che le imprese sono obbligate a fornire e conservare in forza della vigente legislazione fiscale, tributaria e contabile. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 per chiunque violi l'obbligo di tenuta dei suddetti registri. L'articolo 3 individua le disposizioni abrogate facendo salva la normativa di repressione delle frodi nelle operazioni di preparazione e commercio di mosti e vini. L'articolo 4, infine, fissa i termini per l'entrata in vigore del regolamento.

Preannuncia pertanto sin d'ora un parere favorevole, poichè si tratta di una semplificazione largamente richiesta dagli operatori del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

170^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(1063) CAPONI. – *Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo*

(2080) BARRILE ed altri. – *Disciplina della professione di guida subacquea* (Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con modificazioni con il seguente titolo «Legge quadro di disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonchè dei centri di immersione e dei centri di addestramento subacqueo»)

Si riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1^a, luglio dopo l'approvazione dell'articolo 5.

Il senatore DEMASI dà per illustrato l'emendamento 5.0.1, teso ad aggiungere un articolo all'articolo 5.

Previo parere contrario del presidente-relatore CAPONI e del sottosegretario LADU l'emendamento 5.0.1 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore DEMASI dà per illustrato l'emendamento 6.3.

Il senatore PAPPALARDO dà per illustrati gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il presidente CAPONI dà, a sua volta, per illustrati l'emendamento 6.100, teso ad ottemperare al parere della 5ª Commissione permanente, nonchè gli emendamenti 6.101, 6.102 e 6.103.

In sede di discussione sugli emendamenti all'articolo 6, interviene il senatore MUNGARI, il quale suggerisce una miglior formulazione della lettera d) del comma 2 di tale articolo.

Accogliendo l'osservazione del senatore Mungari, il presidente CAPONI presenta quindi l'emendamento 6.104.

Si passa all'espressione dei pareri di RELATORE e GOVERNO.

Il presidente CAPONI esprime parere contrario sull'emendamento 6.3, mentre il suo parere è favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il sottosegretario LADU si uniforma ai pareri espressi dal relatore, manifestando anche il consenso del Governo sugli emendamenti 6.101, 6.100, 6.102, 6.103 e 6.104 a firma del medesimo.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 6.3, mentre, con separate votazioni, approva gli emendamenti 6.1, 6.101, 6.100, 6.2, 6.102, 6.103 e 6.104.

La Commissione approva, poi, l'articolo 6 nel testo emendato.

Il senatore DEMASI dà per illustrato l'emendamento 6.0.1, teso ad inserire due articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Previo parere contrario del presidente CAPONI e del sottosegretario LADU, l'emendamento 6.0.1 è quindi respinto dalla Commissione.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore DEMASI dà per illustrato l'emendamento 7.1, che, previo parere contrario del presidente CAPONI e del sottosegretario LADU, è respinto dalla Commissione.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 7 del nuovo testo unificato predisposto dal relatore.

Il senatore DEMASI dà per illustrato l'emendamento 7.0.1, teso ad inserire cinque articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

Il presidente CAPONI esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.1, che ha anche registrato il parere contrario della 5ª Commissione permanente.

Si uniforma il sottosegretario LADU.

L'emendamento 7.0.1 è, quindi, respinto dalla Commissione.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore PAPPALARDO dà per illustrato l'emendamento 8.1, teso a sopprimere il comma 2 dell'articolo 8.

Previo favorevole del presidente CAPONI e del sottosegretario LADU, l'emendamento 8.1 è quindi approvato dalla Commissione.

La Commissione approva, poi, l'articolo 8 nel testo emendato.

I senatori PAPPALARDO e DEMASI danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti Tit. II/1 e Titolo 1.

Previo parere favorevole del presidente CAPONI e del sottosegretario LADU, l'emendamento Tit. II/1 è, quindi, approvato dalla Commissione, mentre risulta respinto l'emendamento Titolo 1, sul quale si erano espressi in senso contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Il presidente CAPONI dà, quindi, per illustrati gli emendamenti Coord. 1, Coord. 2 e Coord. 3, tesi ad apportare modifiche di coordinamento finale agli articoli fin qui approvati.

Previo parere favorevole del sottosegretario LADU, con separate votazioni, i suddetti emendamenti sono, quindi, accolti dalla Commissione.

La Commissione, in fine, approva il testo unificato dei disegni di legge nn. 1063 e 2080 con il titolo «Legge quadro di disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonché dei centri di immersione e dei centri di addestramento subacqueo». Conferisce altresì al presidente CAPONI mandato ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,10.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 1063 E 2080**

Articolo 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Libretto operativo personale – LOP)

1. Nell'atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle matricole o nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono presentare, per la vidimazione iniziale, il LOP. Tale LOP, deve accompagnare sempre chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente normativa e, unitamente al libretto di navigazione o di ricognizione, deve essere esibito, in qualunque momento, ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima. Il LOP deve essere accuratamente aggiornato in ogni sua parte a cura dell'operatore interessato e con l'osservanza di quanto indicato dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-bis.

2. Per la validità abilitante all'esercizio delle attività oggetto della presente legge e, propria di ciascun operatore, secondo il grado categoriale di cui alle norme previste all'articolo 7-bis, il LOP deve essere presentato, a cura dell'interessato, all'ufficio di compartimento marittimo che lo ha rilasciato per la sua vidimazione annuale; ovvero in qualsiasi periodo dell'anno perchè siano annotate le eventuali variazioni del grado categoriale o di qualsiasi altro tipo rispetto ai dati iniziali o precedenti avvenute nel corso dell'anno.

3. L'omessa presentazione del LOP comporta l'applicazione dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000, e il divieto di svolgere qualsiasi attività operativa sino al momento della regolarizzazione della posizione dell'interessato.

4. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, nelle more della regolare vidimazione del LOP, comporta a carico dell'inadempiente l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.000.000, e l'arresto sino a tre mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

5. In caso di recidiva nell'anno immediatamente successivo, l'omessa presentazione del LOP comporta la cancellazione delle matricole o dai registri».

5.0.1

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Articolo 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Presentazione del LOP in caso di infortunio, incidente o malattia)

1. In caso di infortunio o di incidente, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione del lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LOP all'ufficio di compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:

a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;

b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente sia da infortunio o incidente che da malattia.

2. Il LOP sarà trattenuto dall'ufficio marittimo competente per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato o presentazione da parte di questi del certificato medico attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa. Ciò dovrà risultare sullo stesso LOP visitato all'uopo dall'ufficio di compartimento marittimo di cui al comma 1.

3. Gli accertamenti medico sanitari attestanti il ripristino dell'idoneità devono essere effettuati presso i centri di medicina iperbarica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

4. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo, comma 1, comporta l'applicazione dell'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.000.000, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

5. Avverso il provvedimento di cancellazione delle matricole o dai registri e di applicazione dell'ammenda di cui al comma 4, adottato dal comandante del compartimento marittimo competente, l'interessato potrà proporre ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione secondo le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge e di cui all'articolo 7-bis.

6. In caso di impossibile compilazione del LOP da parte dell'operatore interessato dipendente da grave infortunio o incidente o morte dello

stesso, si applica quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge e di cui all'articolo 7-bis.

7. Dopo la cancellazione delle matricole o dai registri l'esercizio dell'attività professionale è interdetta ad ogni effetto».

6.3 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «è soggetto» con le parole: «sono subordinati».

6.1 PAPPALARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per tale scopo».

6.101 IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti ai medesimi, senza alcun onere per le Regioni».

6.100 IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «con appositi locali».

6.2 PAPPALARDO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «alle persone» fino alla fine, con le seguenti: «a terzi dallo svolgimento delle attività dei Centri».

6.104 IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente

«2-bis. Le Regioni in sede di prima applicazione della presente legge possono individuare norme transitorie volte a salvaguardare le attività di centri di immersione e di centri di addestramento subacqueo già esistenti».

6.102 IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni revocano le autorizzazioni, di cui al comma precedente, qualora si verificano inadempienze rispetto ai requisiti di cui al comma 2, ovvero nel caso in cui nello svolgimento delle predette attività si riscontrino violazioni alle norme in materia di tutela dell'ambiente».

6.103

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Esercizio abusivo delle attività subacquee e iperbariche professionali)

1. Chiunque svolga attività subacquee e iperbariche connesse senza l'osservanza delle norme previste dalla presente legge è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 10.000.000 e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

2. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque si avvalga dell'opera degli OTS, OTI e dei palombardi senza l'osservanza di quanto prescritto dalla presente legge di cui agli articoli 7-bis e 7-ter».

«Art. 6-ter.

(Assicurazioni per infortunio e responsabilità civile danni)

1. Tutti coloro che svolgono attività oggetto della presente legge, devono essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi di infortunio e di responsabilità civile danni secondo quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-bis.

2. Gli estremi aggiornati di tali polizze assicurative devono risultare sul LOP per gli OTS, gli OTI e per i palombari, oltre agli estremi della polizza assicurativa INAIL per la specifica qualifica professionale e grado categoriale dei sopraccitati operatori.

3. L'inosservanza di quanto disposto ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni previste dall'articolo 6-bis».

6.0.1

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Articolo 7.

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: « purchè dispongano di personale e/o professionisti dediti ad attività subacquee, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge».

7.1

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Norme di attuazione della presente legge)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà ad emanare le norme di attuazione all'uopo costituendo, con proprio decreto, un comitato tecnico per la elaborazione delle norme medesime e riferentesi ai settori di interesse relativi a:

- a) lavoro subacqueo ed iperbarico connesso;
- b) formazione e qualificazione professionale;
- c) attrezzatura ed equipaggiamenti;
- d) medicina iperbarica.

2. Considerata la costante evoluzione, sotto ogni profilo, delle attività subacquee e iperbariche connesse, il comitato avrà carattere permanente e potrà così adeguare le norme stesse al processo evolutivo tecnico, operativo e scientifico delle attività sopra descritte. Tale comitato avrà, inoltre, ampia facoltà di avvalersi, a sua volta, di esperti di comprovata esperienza, maturata nei settori lavorativi di carattere subacqueo ed iperbarico».

«Art. 7-ter.

(Norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei e iperbarici connessi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione emanerà, con proprio decreto, le norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei ed iperbarici connessi, prendendo specificamente in esame tutto quanto attinente allo svolgimento delle attività in argomento.

2. A tal fine considerata la complessità dei vari aspetti connessi con tali norme il Ministero dei trasporti e della navigazione costituisce una commissione composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della sanità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli enti di prevenzione e assistenza infortunistica e di altri enti pubblici, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro specificamente interessati e da esperti nel settore. anche in questo caso, considerata la costante evoluzione tecnica operativa e scientifica dei vari settori interessati, la commissione avrà carattere permanente e potrà, pertanto, adeguare le norme in oggetto al processo evolutivo di cui sopra, sotto ogni profilo e nello spirito cui la presente legge si ispira».

«Art. 7-quater.

(Inserimento in ambito comunitario)

1. Al fine di assicurare un concreto inserimento disciplinato dalla presente legge dei datori di lavoro e dei lavoratori italiani in ambito comunitario, il Ministero dei trasporti e della navigazione nominerà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con proprio decreto ministeriale, quali propri rappresentanti presso i competenti organi della Comunità economica:

- a) un esperto di medicina subacquea ed iperbarica;
- b) un esperto di tecnologie subacquee ed iperbariche connesse;
- c) un esperto di didattica professionale;
- d) un esperto di lavoro subacqueo e/o iperbarico.

2. Tutti i suddetti esperti dovranno dimostrare chiara fama ed esperienza almeno ventennale negli specifici settori operativi oggetto della presente legge».

«Art. 7-quinquies.

(Norme transitorie)

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della presente legge potranno essere iscritti, a carattere di sanatoria, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 4 e 5, coloro che, alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto, hanno superato i limiti di età previsti dalla prima iscrizione, ma non superato il quarantacinquesimo anno di età, purchè:

a) documentino con esibizione del libretto di lavoro di aver esercitato, nel quinquennio immediatamente precedente la data richiesta di iscrizione ed in modo continuativo, l'attività OTS o di OTI o di palombaro;

b) ovvero siano in possesso del titolo di qualificazione professionale OTS, OTI e palombari conseguito al termine dei corsi effettuati in base alle leggi nazionali e relative leggi regionali di applicazione in materia di istruzione professionale e di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), o siano in possesso dei requisiti di qualifiche militari di cui allo stesso articolo 5, comma 1, lettera d).

c) i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e resta salva l'osservanza delle norme di cui all'articolo 7-bis».

«Art. 7-sexties.

(Abrogazione di norme)

1. Non si applicano alle Forze armate ed agli altri Corpi armati dello Stato le disposizioni della presente legge in contrasto con le attività peculiari dei loro compiti istituzionali.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il disposto della presente legge».

7.0.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO, MUNGARI

Articolo 8.

Sopprimere il comma 2.

8.1 PAPPALARDO

Nel Titolo II, sostituire la parola: «professione» con l'altra: «attività».

Tit.II/1 PAPPALARDO

Sostituire il titolo con il seguente: «Legge quadro di disciplina di tutte le attività subacquee e iperbariche connesse, svolte per qualsiasi fine e titolo e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche».

Titolo 1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Eliminare le parole: «accompagnatore», «aiuto istruttore» e «con autorespiratori» laddove esse figurano nel testo degli articoli 1, 2 e 4, nonché nel Titolo II.

Coord. 1 IL RELATORE

All'articolo 5, comma 1, lettera b) aggiungere in fine le parole: «ovvero della legge 6 marzo 1998, n. 40».

Coord. 2 IL RELATORE

All'articolo 4, ai commi 1 e 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè eventuali norme transitorie in fase di prima applicazione della presente legge».

Coord. 3 IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

250^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento recante disposizioni in materia di formazione professionale (n. 287)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139, b00, C11^a, 0022^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 2 luglio 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 12 luglio è stata svolta la relazione introduttiva da parte del senatore Tapparo. Dichiarò quindi aperta la discussione.

Il senatore BATTAFARANO dichiara di condividere l'impostazione della esposizione preliminare svolta dal senatore Tapparo e sottolinea l'urgenza di procedere al riassetto del settore della formazione professionale, che costituisce attualmente un punto debole sia delle politiche formative che delle politiche attive del lavoro, mentre può, in prospettiva, costituire un fattore strategico di valorizzazione del capitale umano. Vi sono peraltro dei punti da approfondire, che il senatore Battafarano propone di includere nel testo del parere che la Commissione si accinge a varare.

In primo luogo, va ricordato che in relazione all'ampliamento delle competenze regionali in materia di formazione professionale per effetto

degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo n. 112 del 1998, si rende necessario adottare un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, in assenza del quale vi è il rischio che la normativa recata dal regolamento all'esame abbia effetto soltanto per le amministrazioni dello Stato.

All'articolo 4, riguardante il cofinanziamento delle iniziative ammesse al contributo del Fondo sociale europeo, si segnala l'opportunità di prevedere che il Ministro del tesoro possa anticipare nella misura del 50 per cento la quota di propria spettanza, per il primo anno di eventuali interventi pluriennali. Tale ipotesi, ventilata nel corso degli incontri tra il Governo e le parti sociali sul riassetto della formazione professionale, ma assente nel testo all'esame, è invece meritevole di attenta considerazione.

Al comma 4 dell'articolo 10, sarebbe opportuno includere l'impegno ad applicare il contratto collettivo di lavoro del comparto di riferimento tra i requisiti minimi previsti per l'accreditamento delle sedi operative delle strutture di formazione professionale. Allo stesso articolo 10, al comma 8, è poi opportuno prevedere la destinazione di una quota delle risorse pubbliche disponibili alle strutture formative di nuova costituzione, al fine di rafforzare gli elementi di innovazione e di dinamizzazione del sistema della formazione professionale.

Per quanto riguarda il Fondo interprofessionale per la formazione continua, istituito all'articolo 13, va ricordato che attualmente le imprese versano la maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 per la formazione continua. L'importanza di tale attività cresce in proporzione con l'accentuata tendenza all'obsolescenza di non poche qualifiche professionali, tale da richiedere un costante adeguamento delle conoscenze e delle capacità alle trasformazioni del mercato del lavoro. In realtà, attualmente il gettito della citata maggiorazione contributiva viene utilizzato per fare fronte alle esigenze della formazione professionale nel suo complesso, e pertanto l'Accordo sul lavoro del settembre 1996 e successivamente l'articolo 17, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997, hanno previsto che le suddette risorse vengano ricondotte gradualmente alla finalità originaria. Rispetto a tale previsione, però, il comma 1 dell'articolo 13 dello schema di regolamento appare eccessivamente prudente, mentre sembra invece auspicabile che maggiori risorse vengano devolute nel più breve tempo possibile alla formazione continua.

Il senatore MULAS ricorda preliminarmente che il riordino complessivo della formazione professionale è indubbiamente urgente, considerata l'insufficienza dell'impianto originario, basato sulla legge n. 845 del 1978 e sulle successive parziali modificazioni di essa, riconducibili in larga misura alla necessità di adeguare la normativa ai mutamenti macroeconomici del mercato del lavoro. Il riassetto proposto dal regolamento in titolo si inserisce nel quadro di una generale trasformazione del mercato del lavoro, del sistema scolastico e formativo e della pubblica amministrazione, e si ispira a principi e criteri generali basati sulla valorizzazione della formazione nel suo complesso come strumento di

politica attiva del lavoro, sull'integrazione con il sistema scolastico, sul rilancio della formazione continua e sulla semplificazione delle procedure, in particolare di quelle di spesa. Per questi aspetti, lo schema di regolamento all'esame è coerente con l'impostazione contenuta nell'Accordo sul lavoro del settembre 1996, ma risente anche, almeno in parte, del fatto di essere un provvedimento i cui contenuti sono maturati al di fuori del dibattito parlamentare, nel confronto tra le parti sociali e il Governo.

Manca invece completamente nel regolamento una parte dedicata alla figura professionale e culturale dei formatori, in relazione alle nuove domande di qualificazione professionale derivanti dall'evoluzione del mercato del lavoro, e, in particolare, in relazione alla previsione dell'istituto dell'accreditamento di cui all'articolo 10. Si tratta di una lacuna particolarmente significativa, ed è auspicabile che essa venga segnalata nel parere che la Commissione si accinge a varare, unitamente all'invito al Governo a provvedere nel senso di introdurre norme specifiche per i formatori, e in particolare per il loro aggiornamento professionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2940) MANFROI ed altri: Riforma degli istituti di patronato

(2950) MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2957) BONATESTA ed altri: Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il sottosegretario PIZZINATO informa la Commissione che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, insieme agli altri Ministeri a vario titolo interessati ai provvedimenti in titolo, sta esaminando alcune ipotesi di modifica allo schema di testo unificato predisposto dal Presidente, anche in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio. Entro pochi giorni dovrebbero pertanto essere disponibili specifiche proposte emendative, in attesa delle quali la Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrebbe rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Il PRESIDENTE, relatore sui disegni di legge in titolo, prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario e propone alla Commissione di riprendere l'esame dei provvedimenti in titolo nella prima seduta utile della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

166^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il Ministro della sanità Bindi, nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007, 000, C12^a, 0044^o)

Il presidente CARELLA comunica che la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Commissione una segnalazione inviata ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287 del 1990 dal Presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, relativa a possibili elementi distorsivi della concorrenza che potrebbero derivare dai profili attuativi e normativi di cui alla riforma sanitaria introdotta dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Dato l'evidente legame con la materia oggetto del disegno di legge n. 3299, egli comunica che integrerà l'ordine del giorno delle sedute di domani con l'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, del suddetto documento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (n. 269)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole)
(R144, 0003, C12^a, 0005^o)

Riferisce alla Commissione il senatore Lavagnini.

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993, concernente la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

Gli articoli 1 e 2 individuano il campo di applicazione ed esplicitano le definizioni usate nel decreto. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede altresì che per le macellazioni secondo determinati riti religiosi (si tratta in effetti degli ebrei e dei musulmani) l'autorità religiosa svolga le funzioni di attività competente in materia di applicazione e di controllo delle disposizioni relative alla macellazione rituale, operando sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto.

Gli articoli 3 e 4 prescrivono l'obbligo di evitare sofferenze agli animali durante le operazioni cui sono soggetti, mentre gli articoli 5 e 6 recano prescrizioni in tema di procedura dell'abbattimento – in particolare per quanto riguarda l'immobilizzazione e lo stordimento – e di dissanguamento, nonché circa i relativi strumenti.

L'articolo 7 obbliga l'autorità regionale competente a organizzare corsi di qualificazione del personale addetto alle operazioni sugli animali.

L'articolo 8 stabilisce che l'autorità competente possa effettuare in qualsiasi momento, anche in occasione di ispezione ad altri fini, controlli sull'attuazione della legge.

L'articolo 9, nello stabilire che le disposizioni dell'articolo 5 si applicano anche in casi di animali macellati in luogo diverso dal macello, consente una deroga a tali disposizioni (ma non a quelle dell'articolo 3) nei casi di macellazione domiciliare da parte di privati, fermo restando l'obbligo dello stordimento per bovini, suini, ovini e caprini.

L'articolo 10 disciplina, tramite rinvio agli allegati, l'abbattimento nel quadro della lotta contro le malattie, degli animali da pelliccia e l'eliminazione dei pulcini e degli embrioni in eccedenza.

Gli articoli 11 e 12 prevedono deroghe in caso di emergenza, l'articolo 13 impone la collaborazione delle autorità italiane agli esperti della Comunità Europea che verificano l'applicazione delle norme, l'articolo 14 dispone che il certificato sanitario che accompagna le carni provenienti da un paese terzo debba essere completato con l'attestazione che siano state seguite le procedure di cui all'articolo 5. L'articolo 15 stabilisce sanzioni amministrative in caso di inosservanza delle norme.

Il relatore propone infine di esprimere parere favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di esprimere parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 97/2/CE recante norme minime per la protezione dei vitelli (n. 270)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole)

(R144, 0003, C12^a, 0006^o)

Riferisce alla Commissione il senatore LAVAGNINI.

In attuazione della direttiva CE 97/2, lo schema di decreto in titolo modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533.

In particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo è sostituito prevedendo che dal 1 gennaio 1998 tutte le aziende zootecniche di nuova istituzione o ristrutturate o attivate per la prima volta debbano osservare alcune disposizioni in materia di stabulazione dei vitelli; in particolare è vietata la stabulazione individuale, se non su precisa disposizione del veterinario, di un vitello di oltre otto settimane e il recinto individuale deve essere di altezza almeno pari al garrese del vitello, di lunghezza superiore di almeno il 10 per cento alla lunghezza del vitello e non deve avere muri compatti. Sono escluse dall'applicazione della norma, fino al 31 dicembre 2006, le aziende con meno di sei vitelli e i vitelli tenuti presso le madri ai fini dell'allattamento.

Si dispone infine che le aziende destinatarie della norma debbano adeguarsi alle prescrizioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il relatore propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di esprimere parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 95/25/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (n. 271)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole)

(R144, 0003, C12^a, 0007^o)

Riferisce alla Commissione il senatore LAVAGNINI.

Lo schema di decreto legislativo modifica alcune disposizioni della legge 30 aprile 1976, n. 397.

In particolare all'articolo 2, che reca le definizioni dei termini utilizzati nella legge, viene aggiunta la definizione di «centro di raccolta», vale a dire luogo di raggruppamento di bovini e suini proveniente da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari e posto sotto il controllo del veterinario ufficiale competente per territorio che, all'inizio di ogni ciclo di attività, impartisce le istruzioni per lo svuotamento del centro, la pulizia e la disinfezione.

All'articolo 3 della suddetta legge n. 397 del 1976, che disciplina le caratteristiche degli animali in spedizione dall'Italia verso altri Paesi comunitari e i procedimenti cui vanno sottoposti, sono inserite disposizioni concernenti l'autorizzazione dei centri nei quali si può effettuare la disinfezione degli animali e le disposizioni per raccogliere, qualora il trasporto riguardi più luoghi di destinazione, gli animali in gruppi omogenei per località di destinazione, nonchè i relativi certificati.

All'articolo 6, poi, si introducono semplificazioni per le procedure relative a bovini di età inferiore a trenta mesi che provengano da allevamenti e siano stati sottoposti a procedure di trasporto con particolari garanzie di sicurezza.

Infine è abrogato l'articolo 10, che dispone che gli animali in partenza dall'Italia verso Stati membri dell'Unione debbano aver soggiornato per certo periodo sul territorio nazionale, e viene introdotto l'articolo 10-ter nel quale si dispone che per gli animali non nati nel territorio nazionale e che siano rimasti in territorio italiano per meno di trenta giorni, l'inserimento nel gruppo di destinazione sia subordinato ad un certificato di buona salute rilasciato dal veterinario ufficiale.

Il relatore propone infine di esprimere parere favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di esprimere parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.

Il Presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata conclusa la discussione generale.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore TOMASSINI, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente la necessità di attendere il parere della Commissione bilancio prima di cominciare ad esaminare gli emendamenti.

Egli osserva inoltre che un'attenta valutazione del disegno di legge e delle proposte emendative implica anche una riflessione sulle osservazioni del Garante per la concorrenza ed il mercato, delle quali i componenti della Commissione non hanno potuto ancora acquisire adeguata cognizione.

Il Presidente CARELLA fa presente che il disegno di legge n. 3299 è esaminato dalla Commissione in sede referente e che, in passato, il parere della Commissione bilancio è stato a volte dato direttamente all'Assemblea.

Concorda il senatore CÒ, il quale osserva come nulla vieti di accantonare l'esame di quelle disposizioni che possano dar luogo a rilievi di carattere finanziario e per le quali è opportuno conoscere il parere della Commissione bilancio.

Sulla proposta del senatore Cò si pronunciano favorevolmente i senatori DI ORIO, PINGGERA e LAVAGNINI, nonchè il senatore CAMPUS, il quale ritiene altresì che la Commissione dovrebbe accantonare

anche l'esame di quelle questioni che ineriscono alla segnalazione del Garante per la concorrenza ed il mercato, in modo da poterle esaminare solo dopo aver preso adeguata cognizione della segnalazione stessa.

Il senatore MARTELLI si associa alla proposta del senatore Campus, rilevando che un attento esame delle questioni relative alla presenza nel disegno di legge in titolo di elementi distorsivi della concorrenza si ricollega anche a quanto da lui osservato in discussione generale circa il carattere profondamente restauratore del disegno di legge delega, che rimette in discussione gli elementi di libertà e di efficienza introdotti nel sistema sanitario – sia pure con una applicazione insufficiente ed incompleta – con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e con il decreto legislativo n. 503 del 1993.

La Commissione concorda con la proposta del senatore Campus.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.5 che da un parte intendono estendere alla problematica dell'età pensionabile il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e dall'altra assicurarsi o che queste siano realmente rappresentative dei soggetti interessati, oppure, in alternativa, che tutte le organizzazioni sindacali siano coinvolte.

Il senatore MARTELLI illustra gli emendamenti 1.2 e 1.7.

Per l'assenza del presentatore decadono gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 1.6 e 1.9.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.8

Il relatore PAPINI e il ministro BINDI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.5, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore MONTELEONE annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.6, identico agli emendamenti 1.7 e 1.8, facendo presente che, con l'integrazione «delle categorie interessate» si intende evitare che la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo venga utilizzato, come è già avvenuto in passato, per attribuire un ruolo spropositato a sindacati che, in realtà, non rappresentano che una minima parte del comparto sanitario.

L'emendamento, posto ai voti, unitamente agli emendamenti 1.7 e 1.8, di identico contenuto non è accolto.

È altresì respinto l'emendamento 1.9.

Il presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.1, rilevando che l'enunciato della lettera *a*) appare alquanto generico senza un riferimento ad una precisa scala di priorità.

Illustra altresì gli emendamenti 2.2 e 2.3, sottolineando come l'attuale formulazione della lettera *b*) appaia fortemente ambigua e sembri ridiscutere il principio di aziendalizzazione introdotto con il decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il senatore MARTELLI illustra l'emendamento 2.4, osservando che il riferimento alla necessità di verificare il processo di aziendalizzazione tradisce la volontà del Governo di ritornare al sistema della legge n. 833 del 1978.

Stante l'assenza del proponente l'emendamento 2.5 è decaduto.

I senatori MANARA e CAMPUS rinunciano ad illustrare, rispettivamente, gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.8, inteso a riconoscere il ruolo dell'Agenzia sanitaria per i servizi regionali e della Conferenza Stato-Regioni nella realizzazione del processo di regionalizzazione, e l'emendamento 2.9, che sancisce il principio della parità fra i soggetti pubblici e privati al fine di un raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria.

Il senatore MARTELLI illustra gli emendamenti 2.10 e 2.11.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 2.12.

Il senatore TOMASSINI fa proprio l'emendamento 2.300, che rinuncia ad illustrare, cui aggiunge la sua firma il senatore BRUNI.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.13, sottolineando la necessità di non penalizzare il ruolo di coloro che operano nel sistema sanitario secondo una logica di mercato.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.14.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.15 osservando che il riferimento alla libertà di scelta recato dalla lettera *d*) appare ambiguo e illusorio.

Il senatore MARTELLI illustra l'emendamento 2.20, sottolineando la necessità che il principio di libertà di scelta dell'utente sia effettivo sotto il duplice profilo della scelta del luogo di cura e della scelta dell'operatore.

Il senatore RONCONI illustra l'emendamento 2.21.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.17.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 2.18.

Stante l'assenza del proponente l'emendamento 2.19 è decaduto.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 2.23.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.22.

Il senatore TOMASSINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.24, identico all'emendamento 2.25, che il senatore MANARA rinuncia ad illustrare.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.26 è decaduto.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 2.27.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.28 è decaduto.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.29, osservando come il principio della libertà di scelta debba comprendere anche la possibilità di rivolgersi ad istituzioni sanitarie straniere.

Illustra quindi l'emendamento 2.30.

Il senatore MARTELLI illustra l'emendamento 2.31.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.32 è decaduto.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.33 e 2.34.

Il senatore MARTELLI illustra l'emendamento 2.35, il senatore BRUNI illustra l'emendamento 2.36, il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.37.

Il senatore TOMASSINI fa propri gli emendamenti 2.38 e 2.301, cui aggiunge la propria firma il senatore Bruni, e illustra l'emendamento 2.39.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 2.40 e 2.41, sottolineando in particolare l'opportunità che la legislazione delegata, in materia di appropriatezza delle prestazioni, si esprima per linee guida, mentre l'emendamento 2.42 è decaduto per assenza del presentatore.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 2.43.

Il relatore illustra l'emendamento 2.44, che riporta il controllo e la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni nell'ambito del principio di sussidiarietà istituzionale.

Il senatore TOMASSINI, nell'esprimere apprezzamento per l'emendamento testè illustrato dal relatore, illustra l'emendamento 2.45, inteso a coinvolgere le federazioni degli Ordini nell'elaborazione delle norme relative al controllo e alla verifica della correttezza delle prestazioni.

Il senatore RONCONI illustra l'emendamento 2.46.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.47.

Il senatore BRUNI fa proprio l'emendamento 2.302 che rinuncia ad illustrare.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.48 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.49.

Dopo interventi del senatore DI ORIO e del MINISTRO in senso contrario all'accantonamento, il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento facendo presente che le attribuzioni dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro non possono essere rideterminate su proposta del solo Ministro della sanità senza un coinvolgimento delle regioni, delle società scientifiche e degli ordini.

Il senatore CAMPUS propone che, anche al fine di facilitare l'eventuale accantonamento di emendamenti, la discussione prosegua esaminando e votando separatamente i gruppi di emendamenti che si riferiscono alle singole lettere del comma 1 dell'articolo 2.

La Commissione concorda.

Il presidente CARELLA annuncia quindi che si passerà ai pareri e alle votazioni relativi agli emendamenti finora illustrati.

L'emendamento 2.1, relativo alla lettera *a*) del comma 1, con il parere contrario del relatore e del Governo, posto ai voti, non è accolto.

Gli emendamenti 2.2, 2.3, identico agli emendamenti 2.4, 26, 2.7 e 2.8, tutti relativi alla lettera *b*) sono posti ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo e non sono accolti.

Il senatore CAMPUS chiede che siano accantonate le votazioni relative agli emendamenti riferiti alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 2.

Dopo interventi del senatore DI ORIO – il quale comprende le ragioni per cui si chiede di posporre l'esame degli emendamenti alla lettera *d*) dopo l'esame del documento del Garante, ma esprime perplessità sulla proposta di accantonare gli emendamenti alla lettera *c*) – del MINISTRO, che sottolinea come in ogni caso il parere del Garante non possa superare la volontà del corpo legislativo, e del senatore TOMASSINI che appoggia la proposta del senatore Campus, il seguito dell'esame, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

167^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Ministro della sanità Bindi.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta pomeridiana sono stati illustrati gli emendamenti al comma 1 dell'articolo 2 relativi alle lettere da *a*) a *i*) e sono stati votati gli emendamenti relativi alle lettere *a*) e *b*).

Il Presidente ricorda altresì che il senatore Campus ha chiesto l'accantonamento delle lettere *c*) e *d*), in modo che siano esaminate dopo la discussione sulla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La Commissione concorda.

Il relatore PAPINI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.30 del senatore Tomassini a condizione che sia modificato da sostitutivo ad aggiuntivo alla lettera e). Esprime invece parere contrario sull'emendamento 2.31.

Il parere del Governo è conforme.

Il senatore TOMASSINI accetta di modificare l'emendamento nel senso proposto dal relatore.

L'emendamento 2.30, posto ai voti come modificato dal presentatore, è accolto.

L'emendamento 2.31 è respinto.

Il relatore PAPINI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.33 e 2.34.

Il parere del Governo è conforme.

Gli emendamenti, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il RELATORE e il MINISTRO esprimono parere contrario sugli emendamenti 2.35, 2.36, quest'ultimo identico agli emendamenti 2.37 e 2.38, e sugli emendamenti 2.301 e 2.39.

Gli emendamenti 2.35, 2.36, identico agli emendamenti 2.37 e 2.38, e 2.301, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI, che sottolinea la necessità di individuare l'organo deputato alla realizzazione dei programmi, l'emendamento 2.39, posto ai voti, non è accolto.

Il relatore PAPINI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.46, 2.47, 2.302 e 2.48.

Il ministro BINDI concorda ed esprime parere favorevole sull'emendamento 2.44 del relatore, invitando peraltro quest'ultimo a modificarlo nel senso di premettere alle parole «individuare le modalità di controllo e verifica» le altre «definire linee guida al fine di», così da accogliere le indicazioni contenute negli emendamenti dei senatori Campus e Bruni.

Il RELATORE accetta la modifica proposta.

Il senatore CAMPUS, preso atto della modifica dell'emendamento del relatore, nel ribadire che in sede di emanazione dei decreti legislativi dovrà comunque essere precisato che la verifica dell'adeguatezza delle

prestazioni viene svolta al fine di perseguire i fini di cui alle lettere a) e c) dei principi e criteri direttivi di delega, ritira gli emendamenti 2.40 e 2.41.

Il senatore BRUNI ritira l'emendamento 2.43.

Il senatore TOMASSINI annuncia il suo voto contrario all'emendamento 2.44 in quanto la modifica proposta dal Governo limita il valore cogente del riferimento al principio di sussidiarietà istituzionale che tale proposta emendativa introduceva.

L'emendamento 2.44, posto ai voti nel testo modificato dal relatore, è accolto.

Sono invece respinti gli emendamenti 2.45, identico all'emendamento 2.46, 2.47, 2.302 e 2.48.

L'emendamento 2.49, riferito alla lettera i), posto ai voti, col parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti alla lettera l).

Il senatore LAVAGNINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.50.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.51, con il quale si intende definire con precisione il ruolo dei comuni, in quanto soggetti esponenziali delle collettività interessate, nel contribuire alla valutazione sull'attività svolta dalle aziende sanitarie, senza rinnovare la fallimentare esperienza dei comitati di gestione che svuoterebbe di significato il principio dell'aziendalizzazione.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.52.

Il senatore PARDINI illustra gli emendamenti 2.53 e 2.54 con i quali si intende promuovere la sperimentazione di un modello gestionale delle aziende basato su un consiglio di amministrazione, cui egli aveva già fatto riferimento nel suo intervento in discussione generale.

L'unica differenza nei due emendamenti è nel fatto che l'emendamento 2.53 prevede che anche la nomina del direttore generale sia affidata a detto consiglio.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.55 è decaduto.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.56.

Il senatore MONTELEONE, nel ritirare l'emendamento 2.57, aggiunge la propria firma all'emendamento 2.50 del senatore Lavagnini,

sottolineando la necessità di assegnare risorse proprie ai comuni per il perseguimento di più alti livelli di assistenza.

Il senatore DI ORIO aggiunge la firma all'emendamento 2.50 anche a nome degli altri senatori del Gruppo dei Democratici di sinistra.

Il relatore PAPINI si dichiara favorevole all'emendamento 2.50, mentre è contrario all'emendamento 2.51.

Invita quindi i senatori Cò e Pardini a ritirare i propri emendamenti.

È infine contrario all'emendamento 2.56.

Il senatore CÒ ritira l'emendamento 2.52.

Il senatore PARDINI ritira l'emendamento 2.53, mentre mantiene l'emendamento 2.54.

Il ministro BINDI si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 2.54.

Sugli altri emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

L'emendamento 2.50, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 2.51 non è accolto.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.54, il senatore CAMPUS lo ritiene certamente condivisibile in linea di principio, dal momento che uno dei maggiori limiti all'effettiva acquisizione di una natura aziendale da parte delle aziende sanitarie è proprio l'assenza di un consiglio di amministrazione indipendente.

Egli ritiene peraltro che i criteri di formazione del consiglio stesso previsti dall'emendamento siano tali da impedirne l'approvazione.

Il senatore PARDINI ritira l'emendamento 2.54, riservandosi di riformularlo per l'Assemblea.

L'emendamento 2.56, posto ai voti, non accolto.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera m).

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.58 e 2.59, il primo diretto a ribadire la competenza regionale negli interventi in materia socio-sanitaria e il secondo a definire con precisione le attività sociali e le attività integrate socio-sanitarie.

Il parere del relatore e del Governo è contrario.

Il senatore CAMPUS annuncia voto contrario sull'emendamento 2.58 e favorevole sull'emendamento 2.59. Quindi i due emendamenti, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera *n*).

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.61 con il quale, in coerenza con quanto sostenuto anche in altre sedi dal Gruppo di Forza Italia, si propone di riconoscere la specificità della formazione sanitaria delegando al Ministro della sanità l'istituzione di un politecnico sanitario diretto alla formazione di tutti gli operatori del settore.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.62.

Il RELATORE e il MINISTRO esprimono parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Dopo dichiarazioni di voto contrarie del senatore CAMPUS – il quale sottolinea che la formazione dei medici non può essere comunque sottratta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica – e del senatore DI ORIO, per il quale la problematica della formazione deve essere affrontata in un'ottica diversa, seppure incentrata sulla collaborazione tra Università e sistema sanitario, l'emendamento 2.61, posto ai voti, non è accolto.

È altresì respinto l'emendamento 2.62.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti riferiti alle lettere *o*), *p*), *q*) ed *r*).

Il senatore CAMPUS rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.121, riferito alla lettera *s*), che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera *t*).

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 2.410, sottolineando la necessità di assicurare una specifica formazione in materia di economia sanitaria ai candidati all'incarico di direttore generale.

Ritira quindi l'emendamento 2.124.

Illustra infine l'emendamento 2.132.

Il RELATORE illustra il subemendamento 2.122/1 all'emendamento 2.122 del senatore Lavagnini.

Il senatore LAVAGNINI modifica l'emendamento 2.122 nel senso indicato dal subemendamento del relatore.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.126 e 2.131. Fa quindi proprio l'emendamento 2.133 del senatore Bosi.

Il senatore CAMPUS rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.125, 2.126, 2.127 e 2.130.

Stante l'assenza del proponente gli emendamenti 2.128 e 2.129 sono decaduti.

Il RELATORE invita il senatore Monteleone a ritirare l'emendamento 2.410 ritenendo che la questione ivi sollevata possa essere affrontata in altra parte del provvedimento.

Esprime quindi parere contrario all'emendamento 2.123, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.125 e 2.127, sostanzialmente accolti con l'emendamento 2.122.

È quindi contrario agli emendamenti 2.126, 2.130, 2.131, 2.132 e 2.133.

Il ministro BINDI invita il senatore Monteleone a ritirare il proprio emendamento 2.410, espresso in termini eccessivamente cogenti, valutandone una riformulazione per l'Aula.

Concorda quindi con i pareri espressi dal relatore.

Il senatore MONTELEONE ritira l'emendamento 2.410.

L'emendamento 2.122, modificato dai proponenti nel senso indicato dal subemendamento 2.122/1, posto ai voti, è accolto.

Il senatore CAMPUS ritira gli emendamenti 2.125 e 2.127.

Gli emendamenti 2.126, 2.130, 2.131, 2.132 e 2.133, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 21,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3299**Art. 1.**

Al comma 2, sostituire le parole da: «sul rapporto di impiego» fino alla fine del comma con le seguenti: «sul rapporto di impiego, nonché sull'età pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate».

1.1

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2, dopo le parole: «sul rapporto di impiego» inserire le seguenti: «nonchè sull'età pensionabile».

1.2

MARTELLI, RONCONI

Al comma 2, all'ultimo capoverso, dopo le parole: «sul rapporto di impiego» inserire le seguenti: «nonchè sull'età pensionabile».

1.3

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 2, sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative».

1.5

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2, all'ultimo capoverso, dopo le parole: «organizzazioni maggiormente rappresentative» inserire le seguenti: «delle categorie interessate».

1.4

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 2, ventesima riga, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative» con le seguenti: «di categoria».

1.6

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle categorie interessate».

1.7

MARTELLI, RONCONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle categorie interessate».

1.8

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

1.9

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Art. 2.

Al comma 1, alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «secondo una scala di priorità e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari».

2.1

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) completare il processo di regionalizzazione e accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale, anche sulla base del principio della separazione fra soggetti addetti alla vigilanza e al controllo e soggetti erogatori delle prestazioni».

2.2

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «verificare il processo».

2.3

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «verificare il processo».

2.4

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «verificare il processo».

2.5

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «verificare il processo».

2.6

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «verificare».

2.7

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, alla fine della lettera b), aggiungere le seguenti parole: «attraverso l'Agenzia sanitaria per i servizi regionali previo parere della Conferenza Stato-Regioni».

2.8

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, sulla base del principio della parità fra tutti i soggetti accreditati, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria».

2.9

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) regolare le collaborazioni tra i soggetti interessati, regolare e distribuire i compiti tra questi ed i soggetti privati al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria;».

2.10

RONCONI, MARTELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «regolare» fino a: «lucro» con le seguenti: «definire le modalità del concorso dei soggetti pubblici e privati e, tra questi anche dei soggetti che non perseguono scopo di lucro».

2.11

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i soggetti pubblici» inserire le altre: «e privati»; sostituire altresì le parole: «regolare e distribuire i compiti tra questi ed i soggetti privati» con le altre: «distribuendone i compiti secondo le rispettive potenzialità operative, regolando».

2.12

BRUNI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in particolare» con le altre: «ivi compresi».

2.300

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in particolare» con la parola: «anche».

2.13

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.14

Cò

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire la libertà di scelta e assicurare il suo esercizio da parte dell'assistito, nei confronti di tutte le strutture e di tutti i professionisti accreditati, e con i quali il Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti, senza discriminazioni fra erogatori».

2.15

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire la libertà di scelta e il suo esercizio da parte dell'assistito coerentemente alla programmazione sanitaria nazionale regionale e aziendale, nei confronti delle strutture e dei professionisti accreditati e con i quali il servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti;».

2.20

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire la libertà di scelta assicurando che il suo esercizio da parte dell'assistito, in particolare nei confronti delle strutture e dei professionisti accreditati e con i quali il servizio Servizio sanitario nazionale intrattiene rapporti, si svolga nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale, regionale e aziendale;».

2.21

RONCONI, MARTELLI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di scelta» sopprimere le seguenti: «e assicurare che il suo esercizio», inoltre dopo la parola: «rapporti» sopprimere le seguenti: «; si svolga nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale, regionale e aziendale».

2.16

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e assicurare che il suo esercizio».

2.17

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e assicurare che il suo esercizio».

2.18

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «garantire» inserire l'altra: «che»; sopprimere conseguentemente le parole: «e assicurare che il suo esercizio».

2.19

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «la libertà di scelta» sopprimere le altre: «e assicurare che il suo esercizio»; sostituire altresì le parole: «si svolga» con le altre: «e assicurare il suo esercizio». Sopprimere, infine, le parole: «e aziendale».

2.23

BRUNI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «garantire», inserire la parola: «che»;

Conseguentemente sopprimere la frase «e assicurare che il suo esercizio».

2.22

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, alla fine della lettera d), sopprimere le seguenti parole: «si svolga nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale, regionale e aziendale».

2.24

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «si svolga nell'ambito» fino alla fine del periodo.

2.25

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «sanitaria nazionale, regionale» sopprimere le altre: «e aziendale».

2.26

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e aziendale».

2.27

MONTELEONE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «sanitaria nazionale, regionale e aziendale» inserire le seguenti: «il diritto di libera scelta del luogo di cura deve comunque essere garantito, ove ricorrano condizioni di maggiore e rilevante vantaggio economico delle prestazioni per il Servizio sanitario nazionale o di più elevato livello qualitativo;».

2.28

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, alla fine della lettera d) aggiungere le seguenti parole: «deve essere comunque garantito il diritto a rivolgersi anche a strutture non accreditate ma autorizzate italiane ed estere, compensandolo secondo le tariffe del Servizio sanitario nazionale».

2.29

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dare piena attuazione alla carta dei servizi anche mediante verifiche sulle prestazioni sanitarie».

2.30

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) realizzare la partecipazione dei cittadini, degli operatori sanitari e dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie alla programmazione ed alla valutazione dei servizi sanitari».

2.31

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «anche mediante la più ampia divulgazione dei dati qualitativi ed economici inerenti le prestazioni erogate».

2.32

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, alla fine della lettera f), aggiungere le seguenti parole: «il compito di programmare ed attuare tale razionalizzazione è attribuito alle Regioni».

2.33

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera f), aggiungere le seguenti parole: «e prevedere la possibilità di istituire Fondazioni aperte all'apporto delle istituzioni».

2.34

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «del cittadino» inserire le altre: «, della sua libertà di scelta nonchè».

2.35

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «del principio di equità distributiva» con le altre: «dei principi di equità distributiva e di omogeneità organizzativa;».

2.36

BRUNI

Alla lettera g), dopo le parole: «di equità distributiva», inserire le altre: «e di omogeneità organizzativa».

2.37 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «equità distributiva», inserire le altre: «e di omogeneità organizzativa».

2.38 BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «distributiva», inserire l'altra: «territoriale».

2.301 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, alla fine della lettera g), aggiungere le seguenti parole: «i relativi programmi vengono affidati ad una apposita commissione istituita a livello regionale composta da rappresentanti regionali, da direttori generali, operatori sanitari ed amministrativi ed esponenti degli uffici di pubblica tutela».

2.39 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) verificare l'adeguatezza delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione ai fini di cui alla lettera a);».

2.40 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) definire le linee guida al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione ai fini di cui alla lettera c);».

2.41 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera h) premettere le parole: «definire le linee guida al fine di».

2.42 BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera h) premettere le parole: «definire linee-guida al fine di».

2.43

BRUNI

Al comma 1, alla lettera h), sostituire le parole: «controllare e verificare l'appropriatezza» con le altre: «individuare le modalità di controllo e verifica, da attuarsi secondo il principio di sussidiarietà istituzionale e sulla base anche di appositi indicatori, dell'appropriatezza».

2.44

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «controllare e verificare» inserire le seguenti: «d'intesa con la Federazione degli Ordini».

2.45

CAMBER, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «verificare» inserire le seguenti: «d'intesa con la Federazione degli Ordini».

2.46

RONCONI, MARTELLI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «delle prescrizioni e» ed aggiungere in fine le altre: «ai fini di cui alla lettera a)».

2.47

TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «delle prescrizioni», e, dopo la parola: «prestazioni», inserire l'altra: «eseguite.»

2.302

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, alla fine della lettera h), aggiungere le seguenti parole: «tale controllo compete alle Regioni tramite l'istituzione di una apposita commissione di cui facciano parte i rappresentanti delle principali società scientifiche e dell'ordine dei medici».

2.48

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole da: «coordinamento tecnico» fino alla fine della lettera con le seguenti: «coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per i servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, le cui attribuzioni vengono rideterminate su proposta del Ministro della sanità, sentiti i rappresentanti delle principali società scientifiche e della federazione nazionale dell'ordine dei medici, ed approvati dalle competenti commissioni parlamentari e dalla Conferenza Stato-Regioni».

2.49

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale, prevedendo anche loro rappresentanti nelle agenzie per i servizi regionali, ove istituite, ed in quelli di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e assegnando risorse proprie, livelli di assistenza aggiuntivi a quelli garantiti dalla stessa programmazione».

2.50

LAVAGNINI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» inserire le seguenti: «per realizzare questo scopo prevedere, nel pieno rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ogni anno la relazione conclusiva sull'attività svolta e sul bilancio delle aziende sanitarie locali delle aziende ospedaliere venga sottoposta al parere di una commissione formata da due rappresentanti eletti dai consigli comunali dei comuni facenti parte del bacino di utenza delle aziende sanitarie locali delle aziende ospedaliere».

2.51

TOMASSINI, BRUNI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «livelli di assistenza superiori a quelli garantiti dalla stessa programmazione» con le altre: «prestazioni aggiuntive ed eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale e dalla programmazione sanitaria regionale».

2.52

Cò

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «, pur restando esclusi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «; costituire, in via sperimentale e per un periodo non superiore a due anni, un consiglio di indirizzo e di sorveglianza in alcune aziende sanitarie locali e in aziende ospedaliere, distribuite nelle diverse aree territoriali, che affianca il direttore generale e gli altri organi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e che nomina il direttore generale; i componenti del consiglio di indirizzo e sorveglianza sono designati dal sindaco e dal presidente della provincia;».

2.53 PARDINI, CARPINELLI, MICELE, VEDOVATO, PREDÀ, GUERZONI

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «, pur restando esclusi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «; costituire, in via sperimentale e per un periodo non superiore a due anni, un consiglio di indirizzo e di sorveglianza in alcune aziende sanitarie locali e in aziende ospedaliere, distribuite nelle diverse aree territoriali, che affianca il direttore generale e gli altri organi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 52, ed è composto da membri designati dal sindaco e dal presidente della provincia;».

2.54 PARDINI, CARPINELLI, MICELE, VEDOVATO, PREDÀ, GUERZONI

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «pur restando» fino alla fine del periodo.

2.55 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, alla fine della lettera l) aggiungere le seguenti parole: «in ogni caso i Comuni che intendano attivarsi per attuare gli obiettivi di cui alla presente lettera devono presentare un progetto di intervento che deve essere autorizzato, nell'ambito complessivo della programmazione, dal rispettivo Assessorato regionale alla sanità».

2.56 TOMASSINI, DE ANNA

Alla lettera l), rigo dodicesimo, sopprimere le parole da: «pur restando esclusi» alle parole: «Servizio sanitario nazionale».

2.57 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera m) sopprimere le seguenti parole: «su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale».

2.58

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera m) aggiungere le seguenti parole: «tale atto deve essere preceduto da un preciso protocollo operativo che definisca con chiarezza le attività sociali da riconoscere e le attività integrate socio-sanitarie. Tale protocollo deve essere sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni».

2.59

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) delegare al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della solidarietà sociale, la creazione di un istituto della formazione denominato Politecnico sanitario che provveda, secondo programmazione regionale, alla formazione di tutti gli operatori sanitari e amministrativi, laureati e non laureati, da destinare al Servizio sanitario nazionale o alle strutture private autorizzate, secondo criteri che tengano conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali».

2.61

TOMASSINI, DE ANNA

Alla lettera n) sopprimere le parole da: «tenere conto» a: «professionalità del comparto».

2.62

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, sostituire le lettere: «o), p) e q)», con la seguente:

«o) prevedere l'estensione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro alla dirigenza sanitaria, sulla base di criteri di flessibilità, responsabilizzazione e valorizzazione delle specifiche professionalità, nonchè, per incarichi di natura dirigenziale, la facoltà da parte delle aziende di stipulare contratti a tempo determinato con personale in possesso di laurea e di specifici requisiti».

2.63

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.64

TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.65

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) prevedere l'estensione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro alla dirigenza sanitaria, determinando altresì criteri generali sulla cui base disciplinare, in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'organizzazione del lavoro e l'attribuzione dei dirigenti, con particolare riferimento al modello dipartimentale».

2.400

IL RELATORE

Al comma 1, lettera o), seconda riga, inserire, dopo le parole: «ruolo sanitario», le altre: «e ferme restando le specificità dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario».

2.66

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera o), terza riga, dopo le parole: «le attribuzioni», aggiungere le parole: «, sulla base delle rispettive competenze.».

2.67

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «criteri tendenti a ridefinire le attribuzioni del primo e del secondo livello dirigenziale» con le seguenti: «e ferme restando le specificità dell'area della dirigenza medico-dipendente, criteri tendenti a ridefinire le attribuzioni, sulla base delle rispettive competenze.».

2.68

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «ruolo sanitario», inserire le seguenti: «e ferme restando le specificità dell'area della dirigenza medico-dipendente,»; dopo le parole: «le attribuzioni,» inserire le seguenti: «, sulla base delle rispettive competenze.».

2.70

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera o), quarta riga, dopo le parole: «livello dirigenziale», aggiungere le altre: «anche nei confronti della dirigenza aziendale.».

2.69

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: «del secondo livello dirigenziale» inserire le seguenti: «anche nei confronti della dirigenza aziendale.».

2.73

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: «del ruolo sanitario» inserire le altre: «e ferme restando le specificità dell'area della dirigenza medica e veterinaria del sistema sanitario nazionale.».

2.71

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: «ridefinire le attribuzioni» inserire le seguenti: «, sulla base delle rispettive competenze.».

2.72

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera o) sopprimere l'ultimo periodo da: «individuare» fino alla fine della lettera.».

2.310

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera o) decima riga, sopprimere le parole da: «individuare» a: «contenuto professionale.».

2.74

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: «ruolo sanitario, una dirigenza» inserire le seguenti: «non medica.».

2.75

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: «contenuto gestionale» inserire le altre: «e, per quanto riguardo la dirigenza medica, anche con funzioni di garante finale della diagnosi e cura del paziente.».

2.76

BRUNI

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: «contenuto gestionale ed una dirigenza» inserire la seguente: «medica».

2.77

BOSI, NAPOLI Bruno

Dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) istituire presso l'Istituto superiore di sanità una scuola per la formazione manageriale nel settore sanitario».

2.78

LAVAGNINI, DI IORIO, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.79

TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

«p) prevedere l'eventualità che la contrattazione collettiva di lavoro possa introdurre per singole aree, funzioni ed obiettivi, a regime, l'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale, da incentivare in modo specifico e congruo utilizzando anche il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuando altresì le necessarie risorse finanziarie a valere sul Fondo sanitario nazionale».

2.80

TOMASSINI, DE ANNA

Alla lettera p) sopprimere le parole: «le modalità per pervenire per».

Conseguentemente, dopo la parola: «prevedere», inserire le altre: «che la contrattazione collettiva di lavoro possa introdurre per singole».

2.81

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO, MULAS, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera p) dopo la parola: «prevedere» sopprimere le seguenti: «le modalità per pervenire per».

2.82

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera p) sostituire le parole: «le modalità per pervenire per» con le seguenti: «che la contrattazione collettiva di lavoro possa introdurre per singole».

2.83

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera p) dopo le parole: «pervenire per» inserire le seguenti: «l'eventualità che la contrattazione collettiva di lavoro possa introdurre per singole».

2.84

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «quale scelta individuale».

2.85

Cò

All'emendamento 2.86 sostituire le parole: «in alternativa alla» con le altre: «nell'ambito della».

2.86/1

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera p), sopprimere le parole: «quale scelta individuale» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «individuare i criteri generali in base ai quali le regioni possono definire, in alternativa all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, forme e modalità di esercizio dell'attività professionale all'esterno dell'azienda di appartenenza, da attuarsi in nome e per conto della stessa, nel rispetto dei vincoli imposti dagli obiettivi della programmazione regionale e a condizione che vi sia una evidente convenienza economica per la azienda stessa;».

2.86

LAVAGNINI, BERNASCONI

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «scelta individuale» inserire le seguenti: «che in ogni caso dovrà essere collegata alla stipula di contratti di diritto privato che tengano conto della dichiarazione dei redditi, riguardo all'attività libero-professionale, media degli ultimi tre anni del richiedente».

2.87

TOMASSINI, DE ANNA

Alla lettera p), quarta riga, dopo le parole: «da incentivare» inserire le parole: «in modo specifico e congruo utilizzando».

Conseguentemente, sopprimere la parola «con».

2.88

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «da incentivare» inserire le seguenti: «in modo specifico e congruo».

2.89

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «, da incentivare» inserire le seguenti: «in modo specifico e congruo utilizzando».

2.90

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera p), dopo la parola: «anche» sopprimere la seguente: «con».

2.91

MARTELLI, RONCONI

Alla lettera p), quarta riga, sostituire le parole da: «anche con il trattamento» a: «n. 662» con le seguenti: «con un adeguato trattamento economico aggiuntivo».

2.92

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «n. 662, individuando» inserire la seguente: «altresì».

2.93

BOSI, NAPOLI Bruno

Alla lettera p), settima riga, dopo la parola: «individuando» inserire la seguente: «altresì».

2.94

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO,
MULAS, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «, individuando» inserire la seguente: «altresì».

2.95

MARTELLI, RONCONI

Alla lettera p), terzultima riga, sopprimere le parole da: «secondo modalità» a: «di lavoro».

2.96 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO,
MULAS, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «fondo sanitario nazionale;» sopprimere le seguenti: «secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro».

2.97 MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «a valere sul fondo sanitario nazionale» sopprimere le seguenti: «secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro».

2.98 BOSI, NAPOLI Bruno

Alla lettera p), sostituire le parole: «secondo modalità» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e previa valutazione della sua effettiva applicabilità su tutto il territorio nazionale».

2.99 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO,
MULAS, NAPOLI Bruno

Alla lettera p), sostituire le parole: «in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro» con le parole: «in sede di contrattazione decentrata a livello regionale ed aziendale».

2.100 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO,
MULAS, NAPOLI Bruno

Al comma 1, alla fine della lettera p), aggiungere le seguenti parole: «in ogni caso non si dovranno prevedere tetti di guadagno per l'attività intra moenia».

2.101 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera p), aggiungere le seguenti parole: «in ogni caso devono essere rispettati i diritti acquisiti ed il principio dell'applicazione graduale».

2.102 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera p), aggiungere le seguenti parole: «nel prevedere l'esclusività del rapporto di lavoro si dovrà determinare un livello retributivo per ogni categoria non inferiore al livello medio europeo».

2.103

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

2.104

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: «contratti a tempo determinato» inserire le seguenti: «di diritto privato rinnovabili».

2.105

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «profili diversi da quello medico» sopprimere le seguenti: «a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza e».

2.106

BOSI, NAPOLI Bruno

All'emendamento 2.107 sostituire le parole da: «conferendo a coloro che hanno» fino alla fine, con le seguenti: «o con il personale non laureato in possesso di specifici requisiti,».

2.107/1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) prevedere la facoltà per le Aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati e solo in caso di documentata impossibilità a procedere ad assunzioni con le procedure usuali, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro con soggetti in possesso del diploma di laurea, conferendo a coloro che hanno completato un quinquennio di formazione nel ruolo sanitario medico, titolo equipollente al possesso di diploma di specializzazione nella corrispondente disciplina;».

2.107

BERNASCONI

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro con soggetti in possesso dei necessari requisiti;».

2.108

LAVAGNINI, BERNASCONI

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «aziende ospedaliere» inserire le seguenti: «pubbliche e private».

2.109

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «aziende ospedaliere», sopprimere le seguenti: «esclusivamente per progetti finalizzati».

2.110

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «per le aziende ospedaliere», sopprimere le seguenti: «esclusivamente per progetti finalizzati».

2.111

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera r), sopprimere le seguenti parole: «esclusivamente per progetti finalizzati».

2.112

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «esclusivamente per progetti finalizzati».

2.113

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «di formazione e lavoro», sostituire le parole: «di durata quinquennale» con le parole: «della durata massima di cinque anni».

2.114

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «supervisione di un dirigente del ruolo sanitario», aggiungere le seguenti: «ed il cui compiuto adempimento sia, ai soli fini dell'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, titolo sostitutivo del diploma di specializzazione nella disciplina».

2.115

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «del ruolo sanitario», aggiungere le seguenti: «ed il cui compiuto adempimento sia, ai soli fini dell'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, titolo sostitutivo del diploma di specializzazione nella disciplina».

2.116

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, alla fine della lettera r), aggiungere le seguenti parole: «ed il cui compiuto adempimento, sia ai soli fini dell'accesso alla dirigenza, del ruolo sostitutivo del diploma di specializzazione nella disciplina».

2.117

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera r), aggiungere le seguenti parole: «ed il cui compiuto adempimento non sia tuttavia sostitutivo del diploma di specializzazione nella disciplina».

2.118

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera r), aggiungere le seguenti parole: «I medici in formazione concorrono a determinare lo standard di personale previsto per l'accreditamento in misura di due per ogni posto di organico».

2.119

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera r), aggiungere le seguenti parole: «, nel rispetto delle prescrizioni del comma 1, articolo 110 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, che recepisce le direttive dell'Unione Europea, per i soggetti ivi previsti».

2.120

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera l), al quarto rigo, dopo la parola: «ospedaliere», inserire le seguenti: «prevedendo in particolare il possesso della certificazione di frequenza di un corso di formazione ad esplicito contenuto ed indirizzo in materia sanitaria, della durata di sei mesi, secondo un programma stabilito dal Ministro della sanità sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e prevedendo altresì che il Ministro della sanità autorizzi con apposite modalità il corso di formazione semestrale presso ogni regione, fissando un'unica data di inizio e di conclusione dei corsi su tutto il territorio nazionale e precisando che i partecipanti in possesso dei requisiti richiesti potranno frequentare, a scelta, uno solo dei corsi di formazione».

2.410

MONTELEONE

Alla lettera s), alla seconda e sesta riga, aggiungere dopo la parola: «previdenziale» le seguenti: «e assicurativo».

2.121CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO,
MULAS, NAPOLI Bruno

All'emendamento 2.122, dopo la parola: «rapportando» sopprimere la parola: «inoltre», sopprimere, in fine, l'ultimo periodo.

2.122/1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «responsabilità gestionale» inserire le seguenti: «, rapportando inoltre il processo di revoca alla valutazione dei risultati conseguiti»; sostituire altresì le parole: «il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel processo di revoca e nel processo di valutazione dell'operato dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», con le altre: «la partecipazione dei comuni nel processo di valutazione dei risultati conseguiti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale»; sopprimere infine le parole: «rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa».

2.122

LAVAGNINI, BERNASCONI

Al comma 1, lettera t), dopo la parola: «ridefinire» inserire le seguenti: «a livello regionale».

2.123

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera t), quarta riga, dopo la parola: «ospedaliere» aggiungere le seguenti: «prevedendo per la nomina l'obbligo di frequenza di specifico corso semestrale di formazione per direttore generale di azienda ospedaliera e dell'Azienda sanitaria locale, sostenuto dall'Assessorato regionale alla sanità o dal Ministero della sanità».

2.124 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, lettera t), settima riga, sopprimere le parole: «con la natura privatistica e fiduciaria del rapporto».

Conseguentemente all'ottava riga aggiungere dopo la parola: «gestionale» le seguenti: «nel raggiungimento degli obiettivi di salute».

2.125 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera t), nona riga, sopprimere le parole da: «assicurare il coinvolgimento dei comuni» a: «e delle aziende ospedaliere».

2.126 TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, lettera t), nella undicesima riga, sopprimere le parole: «nel processo di revoca e».

2.127 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BRUNI, COZZOLINO, MULAS, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «organismi di rappresentanza nel processo di» aggiungere le parole: «nomina e».

2.128 PARDINI, CARPINELLI, MICELE, VEDOVATO, PREDÀ, GUERZONI

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «dei loro organismi di rappresentanza» sopprimere le parole: «nel processo di revoca e».

2.129 PARDINI, CARPINELLI, MICELE, VEDOVATO, PREDÀ, GUERZONI

Al comma 1, lettera t), al ventiduesimo rigo, sopprimere le parole: «l'eventuale».

2.130 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO, MULAS, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera t), terzo periodo, dopo le parole: «prevedere criteri» inserire le seguenti: «manageriali di amministrazione e criteri».

2.131

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere che l'incarico di direttore generale abbia durata quinquennale e non sia rinnovabile per più di una volta nell'ambito della stessa regione».

2.132

MONTELEONE

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) ridefinire i criteri per il conferimento dell'incarico, da parte del direttore generale, al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevedendo che la commissione di esperti, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulino una graduatoria di merito in relazione ai titoli professionali e di carriera;».

2.133

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

2.60

LAVAGNINI, BERNASCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

2.134

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «del Governo» aggiungere le seguenti: «sentita la Federazione degli ordini».

2.135

RONCONI, MARTELLI

Al comma 1, lettera u), primo periodo, dopo le parole: «periodica elaborazione da parte del Governo» inserire le seguenti: «sentita la Federazione degli ordini».

2.136

CAMBER, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «della programmazione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di laurea e di diploma per le professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del numero di posti per la formazione specialistica dei medici veterinari, prevedendo posti aggiuntivi per gli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, allo scopo destinando apposite risorse,» con le altre: «dell'orientamento degli accessi ai corsi di laurea e di diploma per le professioni sanitarie e della ripartizione fra le singole scuole, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del numero di posti per la formazione specialistica dei medici, dei medici veterinari e degli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario;».

2.420

IL RELATORE

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: «di laurea e».

2.137

Cò

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «specialistica dei medici e dei medici veterinari» aggiungere le parole: «e degli altri laureati sanitari».

2.138

BERNASCONI

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «d'intesa tra le regioni e le università» aggiungere le seguenti: «e le strutture del Servizio sanitario nazionale».

2.139

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni» sostituire la parola: «e» con la virgola.

2.140

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera u), ventiquattresima riga, dopo le parole: «le università» inserire le seguenti: «e le strutture del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente sostituire le parole: «comma 1» con le altre: «commi 1 e 2».

2.141

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «le università» aggiungere le seguenti: «e le strutture del Servizio sanitario nazionale,».

2.142

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole da: «prevedere che i protocolli d'intesa» fino a: «del 5 agosto 1997».

2.143

Cò

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «prevedere che i protocolli di intesa» fino a: «sulla base di apposite linee guida» con le seguenti: «prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da attuare nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, siano definiti, anche con l'accordo delle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria medica e veterinaria a rapporto di dipendenza, sulla base di apposite linee guida».

2.144

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 2»

2.145

MARTELLI, RONCONI

Alla lettera u), ventinovesima riga, dopo le parole: «siano definiti», aggiungere la frase: «, anche con l'accordo delle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria medica e veterinaria a rapporto di dipendenza,».

2.146CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO,
MULAS, NAPOLI BRUNO

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «programmazione sanitaria regionale, siano definiti,», aggiungere le seguenti: «anche con l'accordo delle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria medica e veterinaria a rapporto di dipendenza,».

2.147

BOSI, NAPOLI BRUNO

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «siano definiti», aggiungere le seguenti: «, anche con l'accordo delle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria medica e veterinaria a rapporto di dipendenza.».

2.148

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera u), all'ultimo paragrafo dopo le parole: «siano individuate le strutture universitarie», aggiungere le seguenti: «e le dotazioni di personale.».

2.149

BOSI, NAPOLI Bruno

Alla lettera u), ventitreesima riga, sopprimere le parole da: «prevedere che i protocolli», fino alle parole: «n. 181 del 5 agosto 1997;».

2.150

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, lettera u), ventitreesima riga, sopprimere le parole da: «prevedere che i protocolli», fino a: «n. 181 del 5 agosto 1997.».

2.151

TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, lettera u), all'ultima paragrafo dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997» aggiungere le seguenti parole: «e che siano altresì individuate il numero e la tipologia di prestazioni sanitarie che le suddette strutture universitarie possono erogare a carico del Servizio sanitario nazionale, fermo restando che tutte le altre prestazioni, anche sanitarie, erogate ai soli fini formativi e di ricerca, rimangono a carico dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;».

2.152

BOSI, NAPOLI Bruno

Dopo la lettera u) inserire la seguente:

«u-bis) stabilire la disciplina generale, da svolgere mediante uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'istituzione e il funzionamento di un istituto specializzato nella formazione manageriale sanitaria, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, tecnici e giuridici connessi alla gestione di servizi sanitari;».

2.430

IL RELATORE

Al comma 1, alla fine della lettera v) aggiungere le seguenti parole: «e strumenti e modalità di integrazione e di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca industriale».

2.153

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera v) aggiungere le seguenti parole: «che andrà comunque affidata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2.154

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «livelli uniformi» inserire le seguenti: «adeguati, appropriati».

2.155

TOMASSINI, DE ANNA

Alla lettera z) terza riga, sostituire la parola: «essenziali» con la parola: «adeguati».

2.156

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «demandare ad appositi organismi scientifici» sopprimere le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale».

2.157

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «organismi scientifici del Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «ed alle principali società scientifiche nonchè all'ordine dei medici».

2.158

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «delle società scientifiche accreditate» con le seguenti: «della Federazione degli ordini».

2.159

CAMBER, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla lettera z) dopo le parole: «disciplinando la partecipazione a tali organismi» aggiungere le seguenti: «della Federazione degli ordini».

2.160

RONCONI, MARTELLI

Al comma 1, lettera z) aggiungere, alla fine, dopo le parole: «società scientifiche accreditate» le seguenti: «e delle rappresentanze istituzionali delle professioni».

2.161

TOMASSINI, DE ANNA

Alla lettera z) dopo le parole: «società scientifiche accreditate» inserire le parole: «e delle rappresentanze istituzionali delle professioni».

2.162CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO,
MULAS, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «organismi delle società scientifiche accreditate» aggiungere le seguenti: «, e delle rappresentanze istituzionali delle professioni,».

2.163

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «organismi delle società scientifiche accreditate» aggiungere le seguenti parole: «e delle rappresentanze istituzionali delle professioni,».

2.164

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «scientifiche accreditate» aggiungere le seguenti: «e di rappresentanze dei soggetti erogatori di prestazioni»; Inoltre dopo la parola: «qualità» aggiungere le seguenti: «che devono essere progressivamente perseguiti e realizzati».

2.165

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, alla fine della lettera z) sopprimere le parole: «disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della qualità».

2.166

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole da: «organismi scientifici» fino alla fine della lettera con le seguenti: «organismi scientifici imparziali esterni al Servizio sanitario nazionale, la cui composizione preveda comunque la presenza maggioritaria di esperti indicati dalle società scientifiche, dagli Ordini professionali e dalle Facoltà di Medicina, l'individuazione di criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie; prevedere l'attivazione obbligatoria di sistemi di certificazione della qualità con ricorso a primarie agenzie esterne al Servizio sanitario nazionale».

2.167

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera z), aggiungere le seguenti parole: «tra i livelli uniformi va prevista una classificazione del Prontuario in almeno quattro classi di farmaci, composti di categorie terapeuticamente omogenee, con quote di partecipazione crescenti al decrescere dell'importanza socio-sanitaria delle classi, salvaguardando, comunque, le categorie economicamente o sanitariamente più deboli;».

2.168

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla lettera aa), dopo la parola: «stabilire» inserire le seguenti: «i tempi e».

2.169

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «obiettivi in tale sede definiti la previsione» inserire le seguenti: «di parte».

2.170

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «in tale sede definiti la previsione» aggiungere le seguenti: «di parte».

2.171

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «in tale sede definiti la previsione», aggiungere le seguenti: «di parte».

2.172

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, alla lettera aa), sopprimere l'ultimo periodo.

2.173

IL RELATORE

Al comma 1, alla fine della lettera aa), aggiungere le seguenti parole: «definendo la partecipazione anche dei medici convenzionati».

2.174

RONCONI, MARTELLI

Al comma 1, alla fine della lettera aa), aggiungere le seguenti parole: «definendo la partecipazione anche dei medici convenzionati».

2.175

CAMBER, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera aa), aggiungere le seguenti parole: «costituito con il consiglio dei sanitari».

2.176

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera bb) con la seguente:

«bb) ordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, precisando che esse si riferiscono prevalentemente a prestazioni integrative non ricomprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale. Allo scopo di garantire il necessario coordinamento tra le prestazioni erogate dal Sistema sanitario nazionale e quelle erogate dalle forme integrative di assistenza, è istituita in ogni regione e provincia autonoma una Commissione paritetica, alla quale partecipano anche gli enti locali per le prestazioni di competenza, con il compito di monitorare e valutare le attività svolte;».

2.177

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, sostituire la lettera bb) con la seguente:

«bb) ordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, precisando che esse si riferiscono prevalentemente a prestazioni integrative non ricomprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale. Allo scopo di garantire il necessario coordinamento tra le prestazioni erogate dal Sistema sanitario nazionale e quelle erogate dalle forme integrative di assistenza, è istituita in ogni regione e provincia autonoma una Commissione paritetica, alla quale partecipano anche gli enti locali per le prestazioni di competenza, con il compito di monitorare e valutare le attività svolte».

2.178

TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, alla lettera bb), settima riga, sostituire la parola: «essenziali» con la parola: «adeguati».

2.179 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «con questi comunque integrate» inserire le seguenti: «nonchè alle quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale».

2.180 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera bb), sostituire le parole da: «ammettendo altresì la facoltà» fino alla fine della lettera con le seguenti: «laddove le prestazioni vengano erogate direttamente in forma autonoma; per le restanti prestazioni sanitarie i soggetti indicati all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, potranno operare solo in forma congiunta con le Aziende sanitarie locali nel pieno rispetto dei principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale e dei criteri della comodità di accesso alle prestazioni e della concorrenzialità tra i servizi offerti;».

2.181 TOMASSINI, DE ANNA

Alla lettera bb), nona riga, inserire dopo le parole: «facoltà per» le seguenti: «le regioni, le province autonome e».

2.182 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO,
MULAS, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera cc), sopprimere le parole: «e le garanzie».

2.183 RONCONI, MARTELLI

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «le modalità e» sostituire le parole: «le garanzie» con le seguenti: «i criteri oggettivi».

2.184 BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera cc), inserire alla fine del periodo, le parole: «pubbliche, private e del privato sociale non aventi scopo di lucro».

2.185 BRUNI

Al comma 1, alla fine della lettera cc), aggiungere le seguenti parole: «che devono essere previste dal Piano sanitario regionale».

2.186

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) semplificare le procedure per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, finanziati a norma dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevedendo in caso di inerzia o ritardo immotivato da parte delle aziende e delle regioni nell'esecuzione e nel completamento dei suddetti interventi, la riduzione dei finanziamenti già assegnati e la loro riassegnazione».

2.187

LAVAGNINI, BERNASCONI, DI IORIO, DANIELE GALDI, CAMERINI, MIGNONE

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

2.188

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «ai processi di formazione» inserire le seguenti: «mediante il consiglio dei sanitari».

2.189

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «competenze del consiglio dei sanitari», inserire le seguenti: «direzionale del distretto».

2.190

CAMBER, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla lettera dd), dopo le parole: «del consiglio dei sanitari», aggiungere le seguenti: «direzionale del distretto».

2.191

RONCONI, MARTELLI

Sopprimere la lettera ee).

2.192

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole da: «alla programmazione», fino alla fine della lettera con le seguenti: «mediante l'attivazione delle carte dei servizi e dell'utilizzo dei questionari di soddisfazione».

2.193

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole: «degli articoli» con l'altra «dell'articolo»; dopo le parole: «n. 833,», sostituire inoltre le parole: «e 14» con le altre: «al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 14».

2.194

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole da: «definire un modello» fino a: «proprie scelte di programmazione» con le seguenti: «definire criteri generali di accreditamento coerenti con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano sulla base delle proprie scelte di programmazione».

2.195

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera ff) con la seguente:

«ff) definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, secondo i criteri posti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano anche al fine di consentire la tutela e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentire una facile e trasparente pubblicità;».

2.196

RONCONI, MARTELLI

Al comma 1, lettera ff), dopo la parola: «definire», sostituire le parole: «un modello di accreditamento rispondente agli» con le seguenti: «criteri generali di accreditamento coerenti con gli».

2.197

BOSI, NAPOLI Bruno

Alla lettera ff), dopo la parola: «definire» inserire le parole: «criteri generali di accreditamento coerenti con gli»;

conseguentemente sopprimere le parole da: «un modello» alla parola: «agli»; alla quarta riga, sopprimere le parole: «dei criteri posti».

2.198 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «un modello di accreditamento rispondente agli» con le seguenti: «criteri generali di accreditamento coerenti con gli».

2.199 MARTELLI, RONCONI

Alla lettera ff), dopo le parole: «definire un» inserire la parola: «unico», e dopo la parola: «accreditamento» inserire le parole: «per tutte le istituzioni sanitarie».

2.200 BRUNI

Al comma 1, lettera ff), dopo la parola: «definire» sostituire le parole: «un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano sanitario nazionale,» con le seguenti: «modalità di erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti accreditati».

2.201 MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera ff), dopo la parola: «, in applicazione», sopprimere le seguenti: «dei criteri posti».

2.202 MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: «in applicazione», sopprimere le seguenti: «dei criteri posti».

2.203 BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «, che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione,» con le seguenti: «coerenti agli indirizzi del Piano sanitario nazionale e alle scelte di programmazione regionale».

2.204 MARTELLI, RONCONI

Alla lettera ff), ottava riga, dopo le parole: «le regioni attuano», inserire le parole: «sulla base delle»;

conseguentemente sopprimere le parole: «in coerenza con le».

2.205 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «in coerenza con le» con le altre: «sulla base delle».

2.206 MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «in coerenza con le» con le parole: «sulla base delle».

2.207 BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

2.208 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera gg), con la seguente:

«gg) definire, ai fini dell'accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, *standard* minimi di strutture, attrezzature e personale, che assicurino, comprese anche le funzioni di emergenza-urgenza, tutti i servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste in seguito all'accREDITamento».

2.209 BERNASCONI

*Al comma 1, alla fine della lettera gg), aggiungere le seguenti: «tali *standard* devono riferirsi a requisiti di professionalità e non numerici».*

2.210 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, dopo le parole: «attrezzature e»: le altre: «organizzazione del personale operante nelle stesse secondo le modalità previste dalla legislazione vigente».

2.211 MARTELLI, RONCONI

Alla lettera gg), dopo le parole: «attrezzature» inserire le parole: «professionalità del».

2.212

BRUNI

Al comma 1, lettera gg), sopprimere le parole: «e personale».

2.213

RONCONI, MARTELLI

Al comma 1, alla fine della lettera gg), aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto delle eventuali proposte formulate dalle società scientifiche interessate».

2.214

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera hh), con la seguente:

«hh) i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per l'individuazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono individuati dalle singole regioni nel rispetto delle relative situazioni regionali».

2.215

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, sostituire la lettera hh), con la seguente:

«hh) i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per l'individuazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono individuati dalle singole regioni nel rispetto delle relative situazioni regionali».

2.216

TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, lettera hh) dopo le parole: «caratteristiche organizzative minime delle stesse» sostituire le parole: «ed al» con le seguenti: «ai fini del perseguimento della massima efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni erogate anche indipendentemente dal».

2.217

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, sostituire la lettera ii) con la seguente:

«ii) completare l'attuazione del sistema di pagamento a tariffa delle prestazioni di ricovero ordinario, di ricovero diurno e di tipo ambulatoriale, adeguando gli importi a periodiche rilevazioni dei costi reali e alle indicazioni tecniche delle aziende e delle società scientifiche anche tramite la costituzione di organismi permanenti di consultazione, ed estendendo il sistema, soltanto come indicatore di spesa, anche alle prestazioni erogate dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali».

2.218

TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire la lettera ii) con la seguente:

«ii) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori secondo il sistema prevalente della tariffa per prestazione, fatte salve diverse modalità di remunerazione per particolari tipologie di prestazioni sanitarie; attribuire alle Regioni potestà di valutazione e di determinazione delle tariffe nell'ambito dei livelli di spesa;».

2.219

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, sostituire la lettera ii) con la seguente:

«ii) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori secondo il sistema prevalente della tariffa per prestazione, fatte salve diverse modalità di remunerazioni per particolari tipologie di prestazioni sanitarie; attribuire alle Regioni potestà di valutazione e di determinazione delle tariffe nell'ambito dei livelli di spesa;».

2.220

TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, sostituire la lettera ii) con la seguente:

«ii) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni; prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa per piani di attività che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, erogate in ambito territoriale».

2.221

RONCONI, MARTELLI

Sostituire la lettera ii) con le seguenti:

«ii) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni, tenendo in considerazione, per quanto attiene le strutture private, la specificità di quelle non aventi fini di lucro;

ii-bis) prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa per piani di attività che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate in ambito territoriale, prevedere altresì, per quanto attiene al finanziamento dei presidi interni e delle aziende unità sanitarie locali, l'utilizzazione del pagamento a tariffa soltanto come indicatore di spesa;».

2.440

IL RELATORE

Alla lettera ii) dopo le parole: «la specificità» inserire le parole: «di natura economico-fiscale».

2.222

BRUNI

Al comma 1, lettera ii) sostituire le parole: «non aventi fini di lucro» con le seguenti: «non perseguono scopo di lucro»; inoltre dopo le parole: «e tenendo conto delle caratteristiche» sostituire le parole: «di complessità delle prestazioni» con le seguenti: «di alta specialità e complessità delle stesse».

2.223

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera ii), sostituire le parole: «la specificità di» con l'altra: «anche» e aggiungere, in fine, le parole: «e produttività».

2.303

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, lettera ii), dopo le parole: «piani di attività» introdurre le altre: «e modalità di contrattazione».

2.224

CÒ

Al comma 1, lettera ii), penultimo periodo, dopo le parole: «in ambito territoriale» inserire le seguenti: «in particolare valorizzando gli interventi di ultima istanza quali i reparti di assistenza intensiva comprese le sale parto e l'assistenza ai malati terminali».

2.225

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera ii), sedicesima riga, sopprimere le parole da: «prevedere altresì» alle parole: «indicatore di spesa».

2.226 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera ii), sopprimere le parole da: «prevedere altresì» fino alla fine della lettera.

2.227 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera ii), sopprimere le parole da: «prevedere altresì» fino alla fine del periodo.

2.228 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera ii), dopo le parole: «come indicatore di spesa» aggiungere le seguenti parole: «e di qualità».

2.229 BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera ii), alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, nel pieno rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza».

2.230 MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, alla fine della lettera II), sopprimere le seguenti parole: «trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della sanità».

2.231 TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, alla lettera II), terzultima riga, sopprimere le parole da: «trasmettendo» a: «Ministro della sanità».

2.232 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, alla fine della lettera II), aggiungere le seguenti parole: «ed alle competenti commissioni parlamentari».

2.233 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

2.234

TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, lettera mm), terza riga, sopprimere le parole da: e sulla base» a: «lettera ll)».

Conseguentemente le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera ll)».

2.235

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Alla lettera mm) sostituire il secondo periodo con il seguente: «ap- plica le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi automatici di ridu- zione e dilazione dei flussi finanziari, in caso di inerzia o ritardo delle regioni nella adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito il pa- rere dell'Agenzia;».

2.450

IL RELATORE

Al comma 1, lettera mm), sopprimere le parole da: «applica le pe- nalizzazioni» fino a: «parere dell'agenzia».

2.236

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla lettera mm), sostituire le parole: «applica le pe- nalizzazioni previste dalla legge» con le altre: «, e in» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sia con meccanismi automatici di riduzione o ritardo dei flussi che utilizzando i poteri sostitutivi».

2.237

LAVAGNINI

Al comma 1, lettera mm) sopprimere le seguenti parole: «e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali».

2.238

TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, lettera mm), decima riga, sopprimere le parole: «sen- tito il parere dell'agenzia e».

2.239

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, lettera mm), decima riga, sopprimere le seguenti parole: «, sentito il parere dell'agenzia.».

2.240 TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, sopprimere la lettera nn).

2.241 LAVAGNINI, BERNASCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera nn).

2.242 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, sopprimere la lettera nn).

2.243 TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, sopprimere la lettera nn).

2.244 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire la lettera nn) con la seguente:

«nn) stabilire modalità e termini per favorire il pensionamento precoce del personale del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso incentivi economici e favorendo la stipulazione di rapporti di consulenza, successivi al pensionamento, con lo stesso Servizio sanitario nazionale».

2.245 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera nn) con la seguente:

«nn) stabilire modalità e termini dell'età pensionabile tenendo conto sia dell'aumento dell'età media della popolazione sia dell'esigenza di impiegare i giovani medici disoccupati; in particolare per tutti i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che non hanno compiuto il 50° anno, il limite massimo di età per la cessazione dell'attività sarà il 70° anno; per coloro che hanno già compiuto il 50° anno il limite massimo di età per la cessazione dell'attività sarà quello previsto dalla normativa vigente, fatta salva la predisposizione di incentivi economici e possibilità di instaurare rapporti di consulenza a tempo determinato con organi del Servizio sanitario nazionale successivi al pensionamento, al fine di ottenere il pensionamento volontario di personale. Per il personale che accetta volontariamente il pensionamento ai sensi di quanto precedentemente regolato, non si applicano restrizioni alla fruizione della pensione anche se viene svolta attività libero-professionale».

2.246 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera nn) con la seguente:

«nn) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica, dipendente dal Servizio sanitario nazionale, e per l'attività assistenziale del personale docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto del relativo stato giuridico, da stabilire per entrambi al 68° anno di età alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione dei principi previsti dalla presente lettera; prevedendo altresì disposizioni sull'età massima per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

2.247

BRUNI

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: «termini di riduzione», aggiungere le seguenti: «graduale e con idonee garanzie sul piano previdenziale».

2.248

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera nn), dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «graduale e temporanea».

2.249

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera nn), seconda riga, dopo le parole: «di riduzione», inserire le seguenti: «graduale, temporanea e con idonee garanzie sul piano previdenziale,».

2.250

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: «di riduzione», aggiungere le seguenti: «, graduale e temporanea,».

2.251

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera nn), all'inizio del periodo, dopo le parole: «termini di riduzione», aggiungere la seguente: «graduale».

2.252

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: «dell'attività assistenziale», sopprimere le seguenti: «da stabilire al settantesimo ed al sessantottesimo anno di età per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione dei principi previsti dalla presente lettera, abbiano raggiunto, rispettivamente, il sessantesimo e il cinquantesimo anno di età».

2.253

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera nn), sopprimere le parole da: «da stabilire» fino a «cinquantesimo anno di età» e da: «per coloro» fino a: «cinquantesimo anno di età».

2.254

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera nn), nona riga, sopprimere dalle parole: «da stabilire» a «cinquantesimo anno di età».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «per coloro» alle parole «cinquantesimo anno di età».

2.255

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera nn), sopprimere le seguenti parole: «da stabilire al settantesimo ed al sessantottesimo anno di età per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione dei principi previsti dalla presente lettera, abbiano raggiunto, rispettivamente, il sessantesimo e il cinquantacinquesimo anno di età».

2.256

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera nn), sopprimere le seguenti parole: «per coloro che alla medesima data non abbiano ancora raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età».

2.257

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: «ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» sopprimere le seguenti: «per coloro che alla medesima data non abbiano ancora raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età, prevedendo, altresì disposizioni sull'età massima per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

2.258

BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, lettera nn), quartultima riga, dopo la parola: «disposizioni», inserire la seguente: «omogenee».

2.259 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: «, prevedendo altresì disposizioni», aggiungere la seguente: «omogenee».

2.260 MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, alla fine della lettera nn), aggiungere le seguenti parole: «in ogni caso l'età per il pensionamento deve corrispondere a quella prevista dagli altri Stati della Comunità europea».

2.261 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, alla fine della lettera nn), aggiungere le seguenti parole: «Il comma 14 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è abrogato».

2.262 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera nn), aggiungere in fine le seguenti parole: «attraverso modalità previste nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per l'area della medicina generale».

2.263 TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Al comma 1, sopprimere la lettera oo).

2.264 TOMASSINI, DE ANNA, VEGAS

Sopprimere la lettera oo).

2.265 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI

Al comma 1, sopprimere la lettera oo).

2.266 RONCONI, MARTELLI

Al comma 1, lettera oo), sostituire la parola: «soggetti» con le seguenti: «i medici della continuità assistenziale, i medici dell'emergenza territoriale ed i medici della medicina dei servizi».

2.267

BERNASCONI

Al comma 1, lettera oo), dopo le parole: «garantendo comunque il servizio di continuità assistenziale» aggiungere le seguenti parole: «ricorrendo anche agli appositi rapporti, di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del decreto-legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'osservanza oltre che dei principi ivi stabiliti, del rispetto delle incompatibilità stabilite dalla vigente normativa, dell'applicazione di tariffe uniformi nell'ambito della regione, della contribuzione all'Ente di previdenza di categoria a favore dei professionisti operanti nell'ambito dei rapporti con l'azienda sanitaria locale, con il concorso dell'azienda e del professionista, della la cessazione del rapporto con l'azienda sanitaria locale al compimento del 65 anno di età.

2.268

MIGNONE, PELELLA, GRUOSSO, LAVAGNINI

Al comma 1, lettera oo), dopo le parole: «continuità assistenziale;» aggiungere le parole: «le procedure e gli aspetti tecnici relativi al passaggio da un rapporto di convenzione a quello di dipendenza sono demandati alla programmazione regionale».

2.269

BERNASCONI

Al comma 1, lettera oo), dopo la parola: «prevedendo» inserire le parole: «ad esclusione del servizio di continuità assistenziale,» sopprimendo conseguentemente le parole: «garantendo comunque il servizio di continuità assistenziale».

2.270

Cò

Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole da: «definire le modalità» fino alla fine della lettera con le seguenti: «prevedere, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994 n. 61 e dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, non abrogato dal referendum popolare del 18 aprile 1993, le modalità attraverso le quali i dipartimenti di prevenzione vengono dotati di un laboratorio di sanità pubblica, cioè delle strutture, delle attrezzature e degli operatori già appartenenti ai presidi multizonali di prevenzione, ad esclusione di strutture, attrezzature e operatori esclusivamente deputati ai controlli ambientali, che sono invece trasferiti alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente ex articolo 3 della legge 21 gennaio 1994 n. 61; definire infine le modalità di coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione, i laboratori di sanità pubblica, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e gli Istituti zooprofilattici».

2.271

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera pp), dopo le parole: «agenzie regionali per la protezione dell'ambiente», aggiungere le seguenti parole: «prevedere modalità per assicurare ai servizi medici e veterinari delle aziende sanitarie locali specifici finanziamenti ed autonomia tecnica, funzionale ed organizzativa, con struttura dipartimentale, in relazione alle funzioni di polizia medica e veterinaria».

2.272

BOSI, NAPOLI Bruno

Alla lettera pp), ultima riga, dopo la parola: «dell'ambiente», inserire la frase: «prevedere modalità per assicurare ai servizi medici e veterinari delle aziende sanitarie locali specifici finanziamenti e autonomia tecnica, funzionale e organizzativa, con struttura dipartimentale, in relazione alle funzioni di polizia medica e veterinaria;».

2.273

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, alla fine della lettera pp), aggiungere le seguenti parole: «prevedere quindi l'adeguamento alla normativa nazionale per le Regioni che avessero diversamente legiferato in materia di agenzie regionali per la protezione dell'ambiente».

2.274

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera pp), alla fine della lettera aggiungere: «prevedere modalità per assicurare ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali specifici finanziamenti ed autonomia tecnico funzionale ed organizzativa con struttura Dipartimentale anche in relazione alle attività di polizia sanitaria».

2.275

LAVAGNINI, BERNASCONI, DI ORIO, IULIANO

Al comma 1, sopprimere la lettera qq); conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate anche attraverso forme progressive

di inserimento, con opportune sperimentazioni, all'interno del Servizio sanitario nazionale, del personale e delle strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;

b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria;

c) prevedere l'organizzazione di un'attività specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione e internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazioni rilevanti a fini di giustizia;

d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni e alle aziende unità sanitarie locali;

e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie relative alle funzioni progressivamente trasferite iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.».

2.276

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera qq); conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della medicina penitenziaria che, nei limiti consentiti dalla peculiarità della materia, assicuri la parità di trattamento sanitario alle persone detenute ed internate rispetto a quelle libere, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è assicurata la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria;

b) restano nelle competenze dello Stato la programmazione delle strutture e delle risorse da destinare al servizio dell'assistenza sanitaria alle persone detenute o internate, che sarà determinata ogni due anni dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della Sanità, nonchè le funzioni necessarie per assicurare il rispetto delle esigenze di unitarietà, tempestività e sicurezza degli interventi, anche con riferimento alla gestione del personale: nelle relative determinazioni viene sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

c) il controllo sul funzionamento dell'assistenza sanitaria alle persone detenute o internate è affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali;

d) la formazione del personale addetto all'assistenza sanitaria delle persone detenute o internate è assicurata dalle regioni, sulla base di programmi stabiliti dal Ministero della sanità.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è autorizzato ad emanare disposizioni integrative e correttive dello stesso, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

2.277

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sopprimere la lettera qq); conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo di riordino della medicina penitenziaria che, nei limiti consentiti dalla peculiarità della materia, assicuri la parità di trattamento sanitario alle persone detenute ed internate rispetto a quelle libere, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è assicurata la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria;

b) restano nelle competenze dello Stato la programmazione delle strutture e delle risorse da destinare al servizio dell'assistenza sanitaria alle persone detenute o internate, che sarà determinata ogni due anni dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità, nonchè le funzioni necessarie per assicurare il rispetto delle esigenze di unitarietà, tempestività e sicurezza degli interventi, anche con riferimento alla gestione del personale; nelle relative determinazioni viene sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

c) il controllo sul funzionamento dell'assistenza sanitaria alle persone detenute ed internate è affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali;

d) la formazione del personale addetto all'assistenza sanitaria delle persone detenute ed internate è assicurata dalle regioni, sulla base di programmi stabiliti dal Ministero della sanità.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla lettera precedente, il Governo è autorizzato ad emanare disposizioni integrative e correttive dello stesso, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

2.278

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, sopprimere la lettera qq).

2.279 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, sopprimere la lettera qq).

2.280 MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera qq).

2.281 MINARDO

Al comma 1, sopprimere la lettera qq).

2.282 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera qq), sostituire il primo periodo con il seguente: «Provvedere alla riorganizzazione del servizio di medicina penitenziaria attraverso il coordinamento tra l'amministrazione della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale attribuendo al Ministro della sanità, in coordinamento con il Ministro di grazia e giustizia, le funzioni di programmazione delle strutture, di formazione del personale e di controllo, attraverso le Regioni e le Aziende sanitarie locali, sul funzionamento dell'assistenza sanitaria alle persone detenute o internate e attribuendo al Ministero di grazia e giustizia, attraverso il proprio personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modifiche e integrazioni, le esigenze di unitarietà, operatività, tempestività e sicurezza degli interventi».

2.283 CORTELLONI

Al comma 1, lettera qq), sopprimere le parole da: «prevedere che il controllo sul funzionamento» fino alla fine della lettera.

2.284 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera qq), sopprimere le parole da: «prevedere che il controllo» fino alla fine della lettera.

2.285 GRECO, MONTELEONE

Alla lettera qq), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo un incremento di almeno il 50 per cento dei compensi spettanti ai singoli professionisti»

2.286

MONTELEONE, PONTONE, LISI

Alla lettera qq), dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «al personale medico penitenziario dovrà essere garantito il medesimo status già riconosciuto dall'Amministrazione della giustizia»

2.287

CORTELLONI

Al comma 1, dopo la lettera qq), inserire la seguente:

«qq-bis) prevedere una specifica fase di transizione, all'esito della quale tutto il personale medico e veterinario in rapporto con il Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello incaricato sul posto vacante di primo livello dirigenziale eventualmente privo di specializzazione nella disciplina esercitata o equipollente, sia inquadrato a domanda, anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, garantendo comunque la salvaguardia dei livelli economici ed occupazionali nonché la continuità di esercizio professionale nella disciplina o area di appartenenza ed escludendo forme atipiche di contrattualità, anche individuali, per il conferimento di incarichi di direzione e organizzazione di strutture sanitarie».

2.288

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la lettera qq), inserire la seguente:

«qq-bis) prevedere una specifica fase di transizione, all'esito della quale tutto il personale medico e veterinario in rapporto con il Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello incaricato sul posto vacante di primo livello dirigenziale eventualmente privo di specializzazione nella disciplina esercitata o equipollente, sia inquadrato a domanda, anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, garantendo comunque la salvaguardia dei livelli economici ed occupazionali nonché la continuità di esercizio professionale nella disciplina o area di appartenenza ed escludendo forme atipiche di contrattualità, anche individuali, per il conferimento di incarichi di direzione e organizzazione di strutture sanitarie».

2.289

MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, dopo la lettera qq), inserire la seguente:

«qq-bis) prevedere una specifica fase di transizione, all'esito della quale tutto il personale medico e veterinario in rapporto con il Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello incaricato sul posto vacante di primo livello dirigenziale eventualmente privo di specializzazione nella disciplina esercitata o equipollente, sia inquadrato a domanda, anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, garantendo comunque la salvaguardia dei livelli economici ed occupazionali nonché la continuità di esercizio professionale nella disciplina o area di appartenenza ed escludendo forme atipiche di contrattualità, anche individuali, per il conferimento di incarichi di direzione e organizzazione di strutture sanitarie».

2.290

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, dopo la lettera qq), inserire la seguente:

«qq-bis) favorire organizzazioni di lavoro più adeguati ai modelli di recente sviluppo sanitario con particolare attenzione alle strutture dipartimentali, allo sviluppo della chirurgia giornaliera e dell'ospedale diurno e consentire modelli di flessibilità diversi rispetto agli accordi nazionali per il predizio ospedaliero e per le aziende sanitarie locali delle zone disagiate».

2.291

TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario, disciplinano la materia di cui alla presente legge nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione».

2.292

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, VOLCIC

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con i sistemi di autofinanziamento del settore sanitario, perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo con proprie norme nell'ambito delle disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

2.500

DONDEYNAZ, PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione e in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario, perseguono con proprie norme i risultati cui la presente legge è finalizzata».

2.293 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, VOLCIC

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, ed in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario».

2.294 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, VOLCIC

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «senza necessità di valutazioni comparative».

3.1 MANARA, TIRELLI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «senza necessità di valutazioni comparative».

3.2 BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, sopprimere all'undicesima riga le parole: «senza necessità di valutazioni comparative».

3.3 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza necessità di valutazioni comparative».

3.4 MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza necessità di valutazioni comparative».

3.5

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.6

TOMASSINI DE ANNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università"».

3.7PARDINI, CARPINELLI, MICELE, VEDOVATO, PREDÀ,
GUERZONI

Sopprimere il comma 2.

3.8

LAVAGNINI, BERNASCONI

Al comma 2, dopo le parole: «non siano disponibili» aggiungere le seguenti: «a parità di condizioni».

3.9

MARTELLI, RONCONI

Al comma 2, sostituire le parole da: «strutture assistenziali private», fino alla fine del comma con le seguenti: «strutture sanitarie pubbliche diverse dai policlinici universitari, purchè adeguatamente attrezzate e con l'organico sanitario completo si che l'utilizzazione del personale sanitario in formazione non possa considerarsi come sostitutivo del personale strutturato».

3.10

Cò

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al presente comma» con le seguenti: «le modalità e gli ambiti territoriali nei quali utilizzare strutture sanitarie accreditate per la didattica dei corsi di laurea e di Diplomi universitari, qualora non siano disponibili strutture sufficienti nell'azienda di riferimento».

3.11

TOMASSINI, DE ANNA

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: «integrative e correttive nonché quelle».

4.1

MANARA, TIRELLI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «Dopo sei mesi dall'emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma il Governo deve presentare alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione».

4.2

TOMASSINI, DE ANNA

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «Entro 18 mesi dell'emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma devono essere attuate le norme in esso contenute pena la decadenza del decreto stesso».

4.3

TOMASSINI, DE ANNA

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. ...

Il governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed Università, in base ai seguenti principi direttivi:

a) prevedere che le attività di formazione e ricerca proprie dell'Università avvengono all'interno dell'organizzazione aziendale del Servizio sanitario nazionale;

b) prevedere le eventuali deroghe specifiche e motivate a quanto previsto dal comma precedente;

c) prevedere che le modalità concrete di integrazione della formazione e della ricerca all'interno delle attività assistenziali vengano regolate da appositi e dettagliati protocolli di intesa tra Regione e Università;

d) prevedere che i protocolli di cui al comma precedente vengano redatti in attuazione di specifiche linee guida predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in sostituzione di quanto disposto dal decreto dei ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997».

4.0.1

Cò

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

214^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il presidente GIOVANELLI dispone, non facendosi osservazioni, di accantonare la votazione dell'articolo 1 del testo base, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2 del testo base.

Il relatore SPECCHIA, premesso che le sue proposte emendative tengono conto delle osservazioni emerse nel dibattito, illustra gli emendamenti 2.5, 2.7 e 2.8.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.6 e 2.10.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.9.

Il presidente GIOVANELLI chiede chiarimenti sulla finalità dell'emendamento 2.3 ed in particolare sull'eventuale effetto di sospensione dei lavori fino alla scadenza del termine di sessanta giorni.

Il senatore BORTOLOTTO fa presente che tale emendamento intende obbligare gli uffici tecnici a comunicare un esito al committente o all'esecutore del progetto.

Sul punto il relatore SPECCHIA avanza il dubbio che l'emendamento possa reintrodurre surrettiziamente l'autorizzazione preventiva che il provvedimento intende superare.

Il sottosegretario MATTIOLI esprime l'avviso che l'emendamento dovrebbe essere formulato più chiaramente.

Il senatore IULIANO si associa alle perplessità manifestate dal relatore, evidenziando che l'emendamento sembra ignorare l'esistenza di un'asseverazione tecnica e la possibilità di controlli a campione.

Dopo un breve dibattito tra il senatore MAGGI, il presidente GIOVANELLI, il senatore IULIANO ed il relatore SPECCHIA in merito ai poteri del dirigente competente sulla concessione edilizia, dopo le leggi «Bassanini», su istanza del sottosegretario MATTIOLI si accantona l'esame dell'articolo 2 del testo base e degli emendamenti ad esso proposti.

Si passa all'articolo 3 del testo base ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore CAPALDI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 3.16.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 3.1, replicando altresì al sottosegretario MATTIOLI circa le competenze dei geometri contemplate nell'emendamento e derivanti da esplicite richieste formulate al Comitato ristretto.

Il relatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.13.

Dopo che il senatore BORTOLOTTO ha illustrato l'emendamento 3.6, il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 3.7 e 3.14.

Il presidente GIOVANELLI illustra gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.15.

Su istanza del Governo, non facendosi osservazioni si conviene l'accantonamento dell'articolo 3 del testo base e degli emendamenti ad esso proposti.

Stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

**EMENDAMENTI AL TESTO BASE PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO
DI LEGGE N. 2344**

Art. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: «e lo schema statico» con le seguenti: «di calcolo e gli schemi statici».

2.1

CARCARINO

Al secondo periodo del comma 1 premettere le seguenti parole: «Per i provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,».

2.2

CARCARINO

Al comma 1, alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «; i predetti uffici tecnici hanno sessanta giorni di tempo per comunicare al committente o all'esecutore del progetto eventuali integrazioni o modifiche alla documentazione allegata alla domanda o l'opposizione motivata all'esecuzione delle opere».

2.3

SARTO, BORTOLOTTO

Al comma 1, alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: «Il sindaco entro trenta giorni dalla data del deposito può chiedere la modifica dei progetti o comunque un'integrazione dei documenti presentati».

2.4

SARTO, BORTOLOTTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «a richiesta dell'interessato».

2.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I soggetti tenuti all'osservanza e alla vigilanza di cui delle disposizioni di cui al comma 1 effettueranno il controllo sui progetti depositati, per accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti, con il metodo a campione».

2.6

CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «I soggetti all'osservanza e alla vigilanza delle disposizioni di cui al comma precedente» con le seguenti: «Gli uffici tecnici di cui al comma 1».

2.7

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «I soggetti all'osservanza e alla vigilanza delle disposizioni di cui al comma precedente» con le seguenti: «L'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del genio civile».

2.8

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «sui progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.» con le seguenti: «su almeno il trenta per cento dei progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.».

2.9

SARTO, BORTOLOTTO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il campione sarà scelto mensilmente, nella misura del 10 per cento dei progetti depositati nello stesso periodo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, così come modificata dalla presente legge, mediante sorteggio.

3-ter. Il sorteggio avverrà, secondo i criteri stabiliti dagli organi regionali competenti, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce e sarà immediatamente reso noto. Entro i successivi sessanta giorni sarà reso noto l'esito della verifica effettuata sui progetti oggetto di campionatura».

2.10

CARCARINO

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo in corso d'opera. Il collaudo delle opere in cemento armato di cui all'articolo 1 della legge 1086 del 1971 può essere affidato a ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni».

3.16

STANISCIA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, quale che sia la tipologia strutturale delle opere e costruzioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il collaudo statico deve essere effettuato in corso d'opera.

2. Il collaudo può essere affidato a un ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno sette anni. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno sette anni. Possono essere altresì nominati collaudatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, gli ingegneri o gli architetti iscritti all'albo che abbiano conseguito un diploma di specializzazione *post-lauream* in cemento armato o in materia antisismica.

3. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestualmente alla comunicazione di inizio lavori».

Conseguentemente, all'articolo 5 sopprimere i commi 3 e 4.

3.1

CARCARINO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo statico in corso d'opera secondo le modalità previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, qualunque sia la tipologia strutturale delle costruzioni».

3.2

IL RELATORE

Al secondo rigo del comma 1, sostituire la parola: «collaudo» con le seguenti: «collaudo statico».

3.3

IL RELATORE

Alla fine del primo periodo del comma 1, aggiungere: «quale che sia la tipologia strutturale delle costruzioni secondo le modalità previste dalla legge n. 1086 del 1971».

3.4

IL RELATORE

Sopprimere il secondo periodo del comma 1.

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere» con le seguenti: «deve essere effettuato dal comune e».

3.6

SARTO, BORTOLOTTO

Al comma 1 sopprimere le parole: «da almeno dieci anni».

3.7

RIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

3.8

GIOVANELLI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni».

3.9

GIOVANELLI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per la costruzione di nuovi edifici e per opere di ristrutturazione che coinvolgono gli elementi strutturali degli edifici».

3.10

GIOVANELLI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio esclusivamente per le nuove costruzioni e per gli interventi di adeguamento sismico qualificati tali ai sensi del punto C.9.1.1. dell'allegato al decreto interministeriale del 16 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996».

3.11

GIOVANELLI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il collaudo in corso d'opera non è dovuto per le opere soggette a dichiarazioni di inizio attività ai sensi dell'articolo 2, comma 60, capoverso 7, della legge 28 dicembre 1996, n. 662».

3.12

GIOVANELLI

Sopprimere il comma 2.

3.13

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.14

RIZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «di specializzazione post laurea-m» con le seguenti: «universitario o una laurea breve in materia di costruzioni antisismiche e cemento armato».

3.15

GIOVANELLI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono i rappresentanti del sindacato SNATER, Antonio Lovato; del sindacato UGL, Fabrizio Tosini; del sindacato LIBERSIND, Giuseppe Sugamele; del sindacato A.D.RAI, Franco Modugno.

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033, 004, B60^a, 0072°)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA NUOVA RAITRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE 249/97, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO: AUDIZIONE DEI SINDACATI SNATER, UGL, LIBERSIND E A.D.RAI
(R050, 001, B60^a, 0020°)

Il Presidente Francesco STORACE, dopo aver avvertito che i componenti della Commissione avranno la facoltà di votare al termine delle «chiamate», nella seduta comune del Parlamento attualmente in corso, saluta i rappresentanti dei sindacati presenti.

Svolgono quindi relazioni introduttive il rappresentante del sindacato SNATER, Antonio LOVATO; del sindacato UGL, Fabrizio TOSINI; del sindacato LIBERSIND, Giuseppe SUGAMELE. Pongono quesiti e svolgono considerazioni il senatore Antonio FALOMI, relatore nella discussione in titolo, ed il Presidente Francesco STORACE. Replicano i signori Antonio LOVATO e Giuseppe SUGAMELE.

(I rappresentanti dei sindacati SNATER, UGL e LIBERSIND si allontanano. Sono introdotti i rappresentanti del sindacato A.D.RAI).

Dopo il saluto del Presidente Francesco STORACE, svolge una relazione il presidente dell'A.D.RAI, Franco MODUGNO, il quale replica poi, con ripetuti interventi, a quesiti del Presidente Francesco STORACE, del deputato Paolo RAFFAELLI e del senatore Salvatore RAGNO.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi concluse le audizioni in titolo, e comunica l'ordine del giorno della prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 14,35.

*AUDIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, DOTTOR PIERO
LUIGI VIGNA, DEL DOTTOR ALESSANDRO MARGARA, DIRETTORE DEL DI-
PARTIMENTO DI AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DEL DOTTOR PAO-
LO MANCUSO VICEDIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI AMMINISTRAZIO-
NE PENITENZIARIA
(A010, 000, B53ª, 0001º)*

Svolgono una breve introduzione il dottor VIGNA, il dottor MARGARA e il dottor MANCUSO.

Rivolgono quindi domande agli auditi i deputati MANTOVANO e LUMIA e i senatori CALVI e CENTARO.

Replicano agli intervenuti il dottor MARGARA, il dottor MANCUSO e il dottor VIGNA.

Il Presidente dà successivamente la parola per porre quesiti ai senatori ERROI, NOVI e FIGURELLI e ai deputati GIACALONE, NAPOLI e FOLENA. Nel corso dell'intervento del deputato Folena, interloquiscono più volte il deputato NOVI e il dottor MARGARA.

Replicano ai componenti della Commissione che hanno posto domande il dottor MARGARA e il dottor MANCUSO. Successivamente il dottor VIGNA risponde alle domande per la parte di competenza.

Prende quindi brevemente di nuovo la parola il dottor MARGARA.

Il Presidente ringrazia infine tutti gli intervenuti e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e valutate le circostanze in ordine ai concomitanti lavori parlamentari, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno alla seduta già prevista per giovedì 9 luglio alle ore 8,30.
(R030, 000, B68ª, 0002º)

La seduta termina alle ore 18,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033, 0004, B37^a, 0049^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Franco Bernabè, amministratore delegato dell'ENI
(A010, 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA, espresso apprezzamento per l'impegno dell'ENI e delle società collegate nel settore ambientale, ritiene che nell'odierna seduta possano essere sottolineati alcuni aspetti relativi ad inchieste giudiziarie o ad emergenze ambientali legate in qualche modo all'attività dell'ENI.

In relazione all'inchiesta sulle «morti bianche» di Porto Marghera, ricorda che anche nei giorni scorsi si sono verificate emissioni fuori norma; circa gli scarichi in laguna, dopo il sequestro dello SM15 e la scoperta di un altro scarico mai denunciato, precisa che ogni anno sono stati riversati 47 mila chili di metalli pesanti. A proposito dell'inchiesta del dottor Casson, osserva che le difficoltà ambientali ora rilevate sono conosciute fin dal 1987.

Per quanto riguarda l'inchiesta sull'impianto di Paderno Dugnano, sembrerebbe che la società Enirisorse abbia fittiziamente declassificato i rifiuti provenienti dalla triturazione delle batterie per auto, inviandole in discariche di prima o seconda categoria anziché in quelle di livello superiore; dall'inchiesta emerge che un'analoga attività è stata svolta nel centro di Marcianise, collettore delle batterie per il centro-sud.

Rileva in seguito che, per i siti di Manfredonia e Brindisi, non risulta essere stato ancora predisposto un piano per la messa in sicurezza o per la bonifica delle aree interessate dalla presenza di caprolattame.

Precisa poi, riguardo alla Basilicata, che nei pozzi realizzati dall'AGIP per le prospezioni in Val d'Agri - che hanno dato esito negativo - sono stati smaltiti illecitamente rifiuti: alcuni di essi potrebbero provenire dalle attività svolte su quel territorio per la realizzazione dei pozzi, con rifiuti che presentano anche un contenuto radioattivo.

Sull'azienda del gruppo ENI operante a Pertusola Sud, osserva che i rifiuti pericolosi sono finiti in discariche abusive o in discariche non adeguate, come è stato accertato dall'inchiesta della procura di Catanzaro, che ha portato all'arresto, tra gli altri, dell'assessore all'ambiente della regione Calabria.

Chiede infine notizie sullo smaltimento dei rifiuti effettuato nello stabilimento petrolchimico di Gela.

Invita il dottor Bernabè a prendere la parola, chiedendogli in particolare di soffermarsi sulle azioni che l'ENI intende portare avanti per un concreto e definitivo risanamento ambientale, che vuole anche dire rispetto per la salute della popolazione.

L'amministratore delegato dell'ENI, Franco BERNABÈ, ringrazia innanzitutto il Presidente Scalia e la Commissione per avergli offerto la possibilità di esporre gli aspetti fondamentali della politica ambientale dell'ENI.

Ricorda che fin dal 1992 è stata avviata un'operazione di trasparenza e di comunicazione in materia, sollecitando le imprese ENI a migliorare strumenti, organizzazione e metodologie, per far risaltare il principio della prevenzione del danno ambientale: strumento di questa operazione è il rapporto annuale sull'ambiente, in cui sono illustrate le principali iniziative per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la formazione nel settore, per la tutela del territorio e per la certificazione ambientale. Nell'anno in corso, per la prima volta, il rapporto è stato certificato a livello internazionale.

Sottolinea che nei mesi scorsi sono state emanate nuove linee guida per meglio garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, delle popolazioni e dei clienti: si tratta di direttive vincolanti tese a diffondere una nuova cultura di impresa circa la sicurezza e la tutela delle risorse ambientali. Tali linee guida sono rivolte alla divisione AGIP ed alle società SNAM, AGIP Petroli, Enichem, Saipem, Snamprogetti ed Enirisorse, sulle quali vengono esercitate funzioni di indirizzo strategico e di controllo. Specifica anche che tali linee vanno al di là del rispetto della normativa ambientale e che i dati sono costantemente monitorati con le necessarie integrazioni dei sistemi contabili ed amministrativi vigenti.

Quanto all'impegno finanziario, osserva che dal 1993 al 1997 il gruppo ha speso 3.274 miliardi per l'ambiente, con alcuni significativi risultati, quali la riduzione del 29 per cento delle emissioni in atmosfera e del 6 per cento delle emissioni di CO₂, di circa il 26 per cento degli scarichi idrici e del 34 per cento - dal 1993 al 1996 - dei rifiuti tossici e nocivi.

Fornisce poi una serie di dati numerici evidenziati nel rapporto ambientale per il 1997, che sarà pubblicato nel prossimo mese di settembre.

Ricordato che negli ultimi due anni si è registrato un rilevante incremento degli investimenti per gli impianti di termodistruzione e per nuove discariche controllate al fine di smaltire i rifiuti pericolosi, ribadisce che il rispetto dell'ambiente è per l'ENI un obiettivo prioritario della gestione aziendale, al pari dei parametri economici di valutazione dell'impresa. Si sofferma poi sull'attività della fondazione Mattei, organizzazione non profit, e sui rapporti con gli organismi pubblici e privati: precisa che il gruppo ENI ha raccolto, negli ultimi quindici anni, buona parte di quella che era l'industria di base italiana ed ha cercato di rimediare ai disastri provocati in passato.

Naturalmente la procedura di gestione dei rifiuti tiene conto delle modifiche introdotte dal «decreto Ronchi», con penetranti modalità di controllo da parte delle società caposettore sotto forma di *technical audit*. È stato anche avviato un programma complessivo di certificazione secondo gli *standards* internazionali.

Circa i sistemi di controllo esterni, ritiene che sia opinione comune la necessità di un adeguamento il più rapido possibile a quanto vigente in altri Paesi, come gli Stati Uniti d'America, dove agenzie governative, specializzate in singoli settori, concordano con le imprese prescrizioni e *standards* gestionali rigorosi; la mancanza in Italia di un sistema di controlli pubblici determina il conflitto delle parti interessate e l'intervento della magistratura a tutela degli interessi della collettività, che si può considerare un fatto anomalo rispetto a quanto prima detto.

La strategia dell'ENI consiste nel perseguire la via della cooperazione, per ottimizzare la compatibilità ambientale con l'attività delle imprese: cita, a tale proposito, le vicende relative allo scarico dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera, dove l'Enichem si è trovata a gestire situazioni di inquinamento ambientale risalenti al passato, ricevendo la pressante attenzione dell'opinione pubblica, anche internazionale, data la delicatezza dell'ecosistema lagunare. È stato affidato un incarico di *audit* ambientale a due autorevoli società di revisione esterna, al fine di conoscere la situazione in modo approfondito, ed è stata definita una collaborazione continua e fattiva con le autorità di controllo e la magistratura.

Ritiene che il vero grande problema sia quello delle bonifiche dei terreni, nei quali in passato sono stati interrati ed abbandonati rifiuti anche pericolosi: in verità, si tratta di problematiche di dimensioni mondiali, anche se in Italia soltanto da quindici anni si è compresa la gravità dell'inquinamento nei siti industriali dismessi, dopo la loro chiusura. I censimenti finora effettuati evidenziano circa 8 mila siti contaminati, a fronte dei 350 mila stimati in Europa e dei 250 mila negli Stati Uniti d'America.

Sottolineato che è intenzione dell'ENI procedere sollecitamente alla bonifica dei terreni interessati, precisa che la società Enitecnologie ha svolto approfonditi studi in materia, con la predisposizione di strumenti del tutto originali; anche sulla scorta dell'esempio di altre realtà, come

quella statunitense, si potrebbe istituire un apposito fondo per le bonifiche, per contribuire fra l'altro alla soluzione di alcune problematiche, ad esempio chi debba farsi carico delle azioni di risanamento e di ripristino mancando quasi sempre un responsabile diretto o indiretto dei danni provocati.

Concludendo osserva che la strumentalizzazione o l'exasperazione non contribuiscono alla soluzione dei problemi e che solo la razionalità e l'equilibrio possono aiutare in Italia il progresso effettivo in campo ambientale: quindi non solo ripristino del danno ambientale passato ma anche significativo contributo allo sviluppo sostenibile in futuro. Il contributo dell'ENI riguarda principalmente l'impegno per la diffusione del metano, il combustibile più pulito oggi disponibile, la riduzione dei contenuti di zolfo nei combustibili liquidi e del benzene nei carburanti, nonché la revisione dei processi e dei prodotti nella petrolchimica.

L'amministratore delegato dell'Enichem, Carmine CUOMO, fornisce dati particolareggiati sui siti di proprietà Enichem a Porto Marghera, nonché sullo smaltimento dei rifiuti in essi effettuato.

Si sofferma anche sulle aree esterne a Porto Marghera, sulla destinazione delle somme spese per il risanamento, nonché sulle problematiche connesse ai siti di Manfredonia e di Brindisi.

Il presidente di Enirisorse, Graziano AMIDEI, esprime valutazioni approfondite sugli impianti di Paderno Dugnano e di Marcianise, in cui viene recuperato il piombo dolce dalle «griglie» delle batterie per auto; fornisce notizie particolareggiate anche sul piano di bonifica della discarica di Pertusola Sud in Calabria, nonché sulla situazione attuale a Portoscuso in Sardegna.

Il responsabile per l'Italia delle attività della divisione AGIP, Innocenzo TITONE, risponde a quanto richiesto, in particolare sulle attività di prospezione effettuate nella Val d'Agri.

Il senatore Giovanni POLIDORO, in relazione all'impegno dell'ENI nel settore ambientale, pone alcune domande, in particolare sulla regolarità dei procedimenti autorizzativi e sulle fasi di passaggio della proprietà negli stabilimenti di Porto Marghera.

Il dottor Franco BERNABÈ ed il dottor Carmine CUOMO forniscono ulteriori ragguagli sulle tematiche finora affrontate, citando in particolare le difficoltà sorte a causa degli stabilimenti ex Montedison a Porto Marghera.

Il deputato Pierluigi COPERCINI, in relazione al ritrovamento di rifiuti pericolosi a Campalto di Venezia, chiede notizie particolareggiate sulle azioni finora svolte e su quelle che saranno svolte in futuro da parte dell'ENI per ridurre al massimo i rischi per la salute pubblica.

Chiede anche di conoscere le percentuali destinate al comparto ambientale delle somme spese dal 1993 al 1997 e cosa si intenda fare per

rimediare alle emissioni nocive. Chiede che sia predisposta una relazione tecnica sugli scarichi maggiormente pericolosi delle aziende del gruppo ENI e che sia fatto pervenire l'elenco delle ditte che trasportano rifiuti.

Il Presidente Massimo SCALIA cita alcuni esempi per sottolineare l'apparente mancanza dell'*audit* esterno per la procedura della gestione dei rifiuti; si sofferma poi sui vari passaggi necessari ad effettuare il trasporto dei rifiuti dalle regioni meridionali ad aree fuori del territorio nazionale.

Il dottor Franco BERNABÈ, facendo anche riferimento al contenuto del rapporto ambientale predisposto dall'ENI per il 1997, risponde ampiamente ai quesiti posti, ribadendo di essere assai sensibile alle problematiche connesse all'ambiente.

Il presidente della società Ambiente, Mario PIPPARELLI, si sofferma fra l'altro sull'acquisizione da parte dell'Enichem dei forni di incenerimento situati in varie località del territorio nazionale, precisando che per le grandi aziende è estremamente difficile ottenere le necessarie autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti.

Il Presidente Massimo SCALIA ritiene non rinviabile un'azione comune per far recuperare all'Italia una notevole arretratezza nell'intera gestione del settore rifiuti.

Osservato che deve essere ben chiara la connessione fra le aziende a rischio di incidente rilevante e la produzione di rifiuti pericolosi, sottolinea che la Commissione manterrà uno stretto rapporto con tutte le aziende del gruppo ENI per contribuire ad una migliore cultura in materia di trattamento dei rifiuti, soprattutto pericolosi: Porto Marghera costituisce un esempio della collaborazione necessaria a risolvere i problemi, anche se non dovrebbe intervenire un sequestro giudiziario per giungere alla neutralizzazione di uno scarico inquinante come lo SM15.

Ringrazia i rappresentanti dell'ENI e li congeda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A007, 000, B37^a, 0006^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 8 luglio 1998, alle ore 14, per ascoltare la dottoressa Macchia, sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Matera, ed il dottor De Magistris, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro; proseguirà poi l'esame della proposta di relazione relativa alla regione Campania.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

90^a seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI ricorda l'*iter* del disegno di legge presso la Camera dei deputati, ne illustra il contenuto e sottolinea il grande rilievo civile di una normativa che riconosce per la prima volta in misura incisiva il lavoro domestico. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(3387) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul decreto-legge, che reca prevalentemente la proroga di missioni all'estero già in atto. Propone al riguardo di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(3388) Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI precisa che il disegno di legge riproduce il contenuto del decreto-legge appena esaminato: propone di esprimere un analogo parere positivo.

La Sottocommissione consente.

(3183) Deputati PISAPIA e SAPONARA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco: egli rileva che nel caso dell'ordinanza prevista dal comma 3 del nuovo articolo 69-bis, la tutela costituzionale del diritto alla difesa esige quanto meno la preventiva audizione delle parti. Con tale rilievo propone di esprimere un parere favorevole.

Concordano i senatori MAGNALBÒ, PINGGERA e MAGGIORE.

La Sottocommissione approva la proposta di parere.

(3252) MANCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale

(Parere alla 4^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ rileva la complessa articolazione del provvedimento e si riserva di riferire analiticamente in una seduta successiva.

L'esame viene quindi rinviato.

(3369) Norme in materia di attività produttive

(Parere alla 10^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il relatore designato MAGGIORE ritiene preferibile rimettere alla sede plenaria l'esame del disegno di legge.

La Sottocommissione consente.

(2397) DE CAROLIS e DUVA. – *Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari*
(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riguardo agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, il relatore PINGGERA ritiene che non vi siano rilievi da formulare. Tuttavia egli ricorda il parere reso sul disegno di legge, che non risulta affatto recepito negli emendamenti: si tratta, infatti, di rendere compatibile la normativa in esame alle prescrizioni di rango costituzionale che riservano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano la qualificazione delle attività economiche come artigianali.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole, confermando il rilievo già formulato sul disegno di legge e rammentato dal relatore.

(3048-B) Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO riferisce sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, coerenti allo scopo del provvedimento: propone quindi un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

15^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(3387) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali: parere favorevole;

(3388) Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

132^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Testa e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(3352) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli emendamenti al decreto-legge relativo agli interventi conseguenti ai recenti disastri franosi in Campania; per quanto di competenza, segnala che la Sottocommissione ha già espresso parere contrario sugli emendamenti 7.0.7 e 8.0.5 (nuovo testo) e parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.103, 2.0.100, 6.104, 6.101, 7.0.1 (comma 2), 7.0.202, 7.0.203, 8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107 e 8.0.1. Gli emendamenti 1.104, 6.100, 6.102, 6.103, 7.0.501, 8.0.100, inoltre, sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato senza prevederne idonea copertura finanziaria. In relazione agli emendamenti 1.14 e 2.112, dovrebbero essere chiariti i limiti finanziari per l'attuazione delle disposizioni. Il riferimento alle procedure di cui alla legge n.449 del 1997 consentirebbe di esprimere parere di nulla osta in relazione all'emendamento 2.52 e sugli emendamenti 1.105 e 1.106, per la parte relativa al Ministero dell'Ambiente, ai Servizi tecnici nazionali e alle autorità di bacino nazionale; in relazione a questi ultimi due emendamenti segnala, peraltro, che regioni e province autonome non rientrano nelle procedure di cui alla citata legge.

Occorre, inoltre, approfondire, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 7.0.10 e 2.20 – soprattutto in relazione ad incrementi retributivi derivanti da diversi inquadramenti – e la quantificazione dell'emendamento 7.0.201; per ciò che concerne l'emendamento 2.29, infine, appare necessario chiarire se esso introduce un termine per l'attuazione di disposizioni già esistenti o impone alle regioni la costituzione di nuove strutture.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dopo aver confermato l'avviso contrario sugli emendamenti già esaminati dalla Sottocommissione, condivide le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti 1.104, 6.100, 6.102, 6.103, 7.0.501, 8.0.100; esprime, inoltre, avviso contrario sugli emendamenti 1.105, 1.106, 7.0.10, 2.20 e 7.0.1. Precisa di non avere rilievi da formulare in ordine agli emendamenti 1.14 e 2.52, mentre, per ciò che concerne l'emendamento 2.112, dovrebbe essere esplicitato nel comma 6 il limite finanziario per l'ANPA.

Il senatore VELTRI, dopo aver brevemente illustrato il contenuto dell'emendamento 7.0.10, sottolinea che la sussistenza dei fondi richiamati al comma 2 giustifica un avviso favorevole della Sottocommissione.

Il presidente MORANDO propone di riformulare l'emendamento 7.0.10 affinché il completamento delle opere sia effettuato nel limite delle risorse esistenti; propone, inoltre, di esprimere parere contrario sul comma 4.

Il senatore MORO si esprime in senso non favorevole sull'emendamento 7.0.10, sul quale, a suo avviso, la Sottocommissione dovrebbe esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore RIPAMONTI propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 7.0.7, 8.0.5 (nuovo testo) e, limitatamente al comma 3, sugli emendamenti 1.105 e 1.106 e parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.103, 2.0.100, 6.104, 6.0.101, 7.0.1 (limitatamente al comma 2), 7.0.202, 7.0.203, 8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107, 8.0.1, 1.104, 6.100, 6.102, 6.103, 7.0.501, 8.0.100, 2.20 e 7.0.201. Propone altresì di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 2.112 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 sia reintrodotta il limite finanziario delle disponibilità di bilancio per l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; il parere di nulla osta sull'emendamento 2.29 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla indicazione esplicita delle disposizioni cui deve essere data attuazione entro il termine previsto. Sull'emendamento 7.0.10, infine, il parere di nulla osta deve essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione dell'indicazione che l'attuazione degli interventi avvenga nel limite delle risorse disponibili e alla soppressione del comma 4.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2793-ter) Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 4^a su testo unificato proposto dal Comitato ristretto: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta del testo, proposto dal comitato ristretto, recante norme di delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Segnala che le clausole di invarianza degli oneri (articolo 1, comma 3, articolo 2, comma 3 e articolo 3, comma 1) fanno riferimento ai limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive; sarebbe più opportuno prevedere che sia assicurata l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, secondo l'usuale formulazione. Alcuni criteri di delega, peraltro, comportano maggiori spese a carico del bilancio dello Stato (armonizzazioni, avanzamenti, etc.); la clausola di invarianza degli oneri richiede quindi che dalla delega derivino anche riorganizzazioni che consentano risparmi (esempio attraverso la rideterminazione delle piante organiche); sulla possibilità di attuare le deleghe in un quadro di equilibrio finanziario appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. L'articolo 4, infine, autorizza, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge n.449 del 1997, il Ministero dell'Interno a provvedere alla copertura delle vacanze esistenti nelle piante organiche: al fine di valutare la compatibilità di tale autorizzazione con la realizzazione del risparmio previsto nel provvedimento collegato, sarebbe utile avere elementi informativi sul numero delle assunzioni autorizzate; sarebbe, infine, utile acquisire l'avviso del Tesoro sulle eventuali implicazioni finanziarie dell'articolo 4, comma 2.

Il sottosegretario CAVAZZUTI condivide le osservazioni del relatore sulla necessità di prevedere una norma di garanzia finanziaria appropriata, precisando, peraltro, che il Governo ha già presentato un emendamento in tal senso. Osserva, inoltre, che l'attuazione della delega sulla base dei criteri previsti formerà oggetto di successive valutazioni, con riferimento ai nuovi assetti dei ruoli, da stabilire in relazione alle esigenze operativo-funzionali di ciascun Corpo; dopo aver precisato che appare difficile ipotizzare risparmi dalle suddette riorganizzazioni, sottolinea che le necessarie valutazioni potranno essere effettuate solo in sede di esame degli schemi di decreto, ma, comunque, non potranno comportare maggiori spese. Rileva inoltre che la copertura delle vacanze esistenti nelle piante organiche del personale del Ministero dell'interno potrà avvenire solo se risulteranno soddisfatte le condizioni finanziarie stabilite nella programmazione di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del

1997; precisa di non avere rilievi di ordine finanziario da formulare sull'articolo 4 comma 2, poichè la norma viene attuata nell'ambito delle ordinarie procedure previste dal decreto legislativo n. 396 del 1997.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea come non sia corretto rinviare il problema sollevato dal relatore in ordine agli effetti finanziari del disegno di legge delega in titolo ai provvedimenti legislativi di attuazione.

Il relatore CADDEO, dopo aver precisato di ritenere esaustive le argomentazioni esposte dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione che le clausole di invarianza degli oneri di cui agli articoli 1 (comma 3), 2 (comma 3) e 3 (comma 1) siano riformulate per assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2425) Emendamenti al disegno di legge: *Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo*

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo – condizionandolo alla riformulazione della clausola di copertura coerentemente con la legge di riforma di bilancio – e su taluni emendamenti. Sono stati successivamente trasmessi emendamenti all'articolo 15, sui quali non si rilevano osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver illustrato la riformulazione dell'articolo 19 del disegno di legge, conferma di non avere rilievi da formulare in ordine agli emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

(2934) Emendamenti al disegno di legge: *Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*

(Parere alla 1^a Commissione: in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte rinvio con richiesta di relazione tecnica)

Il relatore CADDEO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere sul testo del disegno di legge in titolo. Sono pervenuti successivamente alcuni emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 7.0.3, 7.0.1, 7.0.8 e 7.0.2 che sembrano determinare oneri finanziari aggiuntivi. Gli emendamenti 7.0.4, 7.0.7 e 9.0.2 determinano ulteriori oneri con copertura prevista dall'emendamento 1.0.1: occorrerebbe rendere esplicito tale collegamento ed approfondire la

quantificazione degli effetti finanziari al fine di valutare la idoneità della medesima copertura.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti 7.0.3, 7.0.1, 7.0.8 e 7.0.2, che comportano maggiori oneri senza prevedere la copertura. In relazione agli emendamenti 7.0.4 (e 7.0.7) e 9.0.2 ritiene necessaria la redazione di una relazione tecnica al fine di valutare la congruità della copertura prevista nell'emendamento 10.1 rispetto ai previsti maggiori oneri.

Il presidente MORANDO propone quindi di richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.4, 7.0.7 e 9.0.2 e di formulare parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.0.3, 7.0.1, 7.0.8 e 7.0.2.

La Sottocommissione accoglie la proposta del Presidente.

(2675) Emendamenti al disegno di legge: *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione non ha formulato il proprio parere in quanto non assegnato. Sono stati trasmessi invece gli emendamenti presentati in Commissione di merito tra cui si segnalano gli emendamenti 6.3 e 6.4, che sembrano determinare oneri finanziari aggiuntivi e sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, fa presente che esso è di contenuto analogo all'articolo 6 del disegno di legge, che prevede esenzioni fiscali, che non sono state considerate come minore gettito in considerazione del fatto che riguardano atti e provvedimenti precedentemente inesistenti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI condivide le osservazioni del relatore sugli emendamenti 6.3 e 6.4, poichè essi comportano minori entrate senza preveder la necessaria copertura finanziaria.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 6.1, sul quale il parere è contrario e sugli emendamenti 6.3 e 6.4, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3358) *Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore CADDEO sottolinea che si tratta di un disegno di legge in materia di pesca marittima, già approvato dalla Camera dei deputati,

e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS - artigiani obbligatori annullati in contributi IVS - artigiani volontari

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti: seguito dell'esame e rinvio per il testo; esame e rinvio per gli emendamenti)

Riprende l'esame sul testo, sospeso il 2 giugno.

Il relatore MORANDO ricorda che in data 2 giugno 1998 la Sottocommissione ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo al fine di valutare gli effetti finanziari e le disposizioni in esso contenute sia con riferimento alla congruità delle contribuzioni, che all'eventuale carattere oneroso della ricongiunzione. La Commissione di merito sollecita la formulazione del parere essendo scaduto il termine previsto dal Regolamento per la predisposizione della relazione tecnica, senza che essa sia stata trasmessa. Ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva precisato che dall'iniziativa legislativa sarebbero potuti derivare effetti negativi per l'INPS, senza indicazione della loro entità, a causa della rinuncia al recupero di contributi dovuti per l'effetto retroattivo del nuovo inquadramento. Poichè non appare possibile esprimere il parere sul disegno di legge, nè sui relativi emendamenti, senza aver preventivamente acquisito una puntuale valutazione degli effetti finanziari, ritiene opportuno sollecitare nuovamente la predisposizione della relazione tecnica e rinviare l'esame del provvedimento.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti: esame e rinvio)

Il relatore MORANDO sottolinea che si tratta di un disegno di legge di delega per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, già approvato dalla Camera dei Deputati; l'articolo 1, comma 3 stabilisce che da essa non derivano complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli altri enti del settore pubblico. Alcuni dei criteri direttivi, elencati dall'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri, mentre altri, anche secondo quanto indicato nella rela-

zione tecnica iniziale e confermato nelle successive note del Ministero della sanità, dovrebbero comportare effetti di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria. Segnala, peraltro, che alcune formulazioni sembrano richiedere un approfondimento, poichè potrebbero non consentire la flessibilità necessaria per soddisfare il requisito della invarianza degli oneri nell'attuazione della delega: in particolare, dalla ridefinizione delle attribuzioni del primo e secondo livello dirigenziale e dalla individuazione di dirigenze con diverso contenuto professionale (lettera o) e dall'inquadramento di personale attualmente in convenzione (lettera oo), potrebbero emergere incrementi degli organici o adeguamenti retributivi; per quanto riguarda la riduzione dell'età pensionabile (lettera nn), la formulazione approvata dalla Camera prevede tempi di adeguamento per il personale docente universitario estremamente dettagliati: pur riguardando un numero esiguo di soggetti, la formulazione del testo iniziale appariva meno vincolante. Non appare idoneo, inoltre, il rinvio ad una individuazione successiva sul Fondo sanitario nazionale delle risorse destinate a incentivare l'esclusività del rapporto di lavoro (lettera p): a tale riguardo, i maggiori oneri finanziari devono essere inseriti nel quadro finanziario complessivo della delega o alternativamente, previa individuazione di un limite finanziario di risorse da destinare all'incentivazione, deve essere separatamente individuata una idonea copertura. Analogamente, rileva la necessità di eliminare l'inciso «allo scopo destinando apposite risorse» della lettera u). In relazione al riordino della sanità penitenziaria (lettera qq), occorre approfondire gli eventuali effetti finanziari a carico del Servizio sanitario nazionale, tenuto anche conto delle risorse aggiuntive che verrebbero trasferite dallo stato di previsione del ministero di Grazia e giustizia. Sulla possibilità di esercitare la delega in un quadro di equilibrio finanziario complessivo appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Sottolinea, infine, che i criteri per la ridefinizione del Piano sanitario nazionale di cui alla lettera z), sono stati significativamente modificati dalla Camera, nel senso di svincolare ulteriormente il Piano sanitario nazionale da valutazioni di ordine finanziario, demandate ad una successiva fase di trasposizione contabile di decisioni già assunte; a tale riguardo appare preferibile la formulazione originaria del disegno di legge governativo. Inoltre, il criterio di delega non sembra tenere conto dell'esigenza di una programmazione annuale della spesa sanitaria complessiva, anche al fine di procedere ad una tempestiva e realistica quantificazione della quota a carico dello Stato: si prevede, infatti, che siano individuati i livelli uniformi ed efficaci di assistenza posti a carico del Servizio sanitario nazionale; ma la dotazione del relativo capitolo di bilancio – che riguarda peraltro esclusivamente la parte di competenza dello Stato – viene determinata in base a meccanismi non completamente esplicitati. Sarebbe forse opportuno prevedere (eventualmente attraverso un ulteriore criterio di delega) che, in occasione della presentazione del disegno di legge di bilancio, sia reso evidente il raccordo tra previsione di spesa complessiva annuale, come definita nel Piano sanitario nazionale, e ammontare del Fondo sanitario nazionale, con l'indicazione di tutti gli elementi informativi necessari per la determinazione dello

stanziameno (quota capitaria eventualmente corretta dalle manovre di contenimento, popolazione, previsione delle entrate di competenza regionale, quote vincolate).

Propone peraltro di rinviare l'espressione del parere al fine di consentire al rappresentante del Governo di approfondire gli aspetti segnalati, soprattutto in relazione agli interventi sul personale e sul pensionamento.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore ed il seguito dell'esame viene rinviato.

(3048-B) Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta di un disegno di legge per il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati, con l'introduzione di una ulteriore finalità per l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 5.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il vice presidente MORANDO comunica che la Sottocommissione è nuovamente convocata per domani Mercoledì 8 luglio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto (3398) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, recante disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara (3405).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).

- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici (n. 272).
- Schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275).

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione delle direttive 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).
- Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato (n. 292).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALENTINO ed altri. - Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati PISAPIA e SAPONARA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata (3183) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).

- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOCO ed altri. - Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (1834).

III. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi *laser* accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980, sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati (3149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (3277).
- Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997 (3278).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996 (3280).
- FIGURELLI ed altri. - Uso dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata (3319).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle associazioni destinatarie dei contributi per iniziative di sensibilizzazione sulla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale (n. 291).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (3388).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (3387).
- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale (3252).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-*ter*) (*Risultante dallo*

stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).

- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).

- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea (n. 281).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto interministeriale sulla determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999 (n. 277).
 - Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 282).

- Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (n. 283).
 - Schema di decreto ministeriale recante criteri di ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, nonché sperimentazione di modelli efficaci di integrazione (n. 284).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Università di Varese-Como (n. 273).
 - Piano di riparto del capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (n. 288).
 - Schema di decreto ministeriale n. 150811 recante variazioni compensative tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (n. 290).

In sede deliberante

- I. Discussione del disegno di legge:
- DE LUCA Athos ed altri. - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).
- II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).
 - Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni (3274).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
 - ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).
- IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).

- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine (n. 289).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA e CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 15,30

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del Ministro del commercio con l'estero.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 8,30 e 15

Procedure informative

I. Indagine conoscitiva sulla situazione della Centrale dell'Enel di Montalto di Castro: audizione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Viterbo e di una rappresentanza dell'ENEL.

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante disposizioni in materia di formazione professionale (n. 287).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
 - BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 8,30, 14,30 e 20,30

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

- Segnalazione trasmessa, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativa a possibili distorsioni della concorrenza derivanti da profili attuativi e normativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento *Haven* e destinazione di somme a finalità ambientali (3048-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 13,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
 - SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
 - Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli*

articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (n. 286).

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).
- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).

III. Esame dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. - Norme per la disciplina sul *franchising* (2093).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15 luglio 1997 su «Agenda 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia».

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1997 (Doc. XIX, n. 3).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 14

Comunicazioni del Presidente su possibili forme di raccordo istituzionale con le regioni.

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (S. 3299).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1998 (S. 3234).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Raitre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997, nonché dei piani aziendali

coordinati, e discussione sullo stato di attuazione dell'articolo 37, comma 4, del contratto di servizio:

- Audizione di rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 14

Seguito dell'esame della terza relazione conclusiva su attività svolte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 19,30

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

- Audizione dell'avvocato Giuseppe De Gori.
- Audizione dell'onorevole Umberto Giovine.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 14

Audizione della dottoressa Franca Macchia, sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Matera, e del dottor Luigi De Magistris, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro.

Seguito dell'esame della proposta di relazione relativa alla regione Campania.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 8 luglio 1998, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui rapporti tra Ministro delle finanze e società concessionaria dei servizi informatici (SOGEI):

Audizione del Presidente e dell'amministratore delegato della SOGEI.
